

Il D.lgs. n. 40/2021

Luci ed ombre. Profili penali

a cura di *Riccardo Cruciolì*¹

SOMMARIO: 1. Una breve premessa – 2. Gli antefatti – 2.1. Il DPCM 12 agosto 2019 – 2.2. La l. n. 363/03 – 2.3. La giurisprudenza – 2.4. La legge delega: 8 agosto 2019 n. 86 – 3. Il D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 40 – 3.1. Finalità ed ambito di applicazione – 3.2. Gestione delle aree sciabili attrezzate – 3.3. Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili – 3.4. L’articolo 26: sci fuori pista, sci alpinismo e attività escursionistiche – 3.5. Normativa a favore delle persone con disabilità e disposizioni finali – 4. Considerazioni conclusive.

1. Una breve premessa

Con il D.lgs. 28.2.2021 n. 40 (pubblicato sulla GU serie generale n. 68 del 19.3.2021) è stata finalmente approvata la tanto attesa riorganizzazione della materia della sicurezza nelle discipline sportive invernali, destinata ad entrare in vigore dal 1.1.2022².

Da anni, infatti, si stava cercando di normare in modo più attuale la disciplina degli sport invernali, dato che la precedente legge n. 363/03 mostrava, da un lato, evidenti lacune colmate solo grazie all’intervento (non assillante, ma ciò nondimeno assai invadente) della giurisprudenza e, dall’altro, tutta la sua vetustà in relazione al dinamico mondo dello sport in montagna.

Tutti i precedenti tentativi si erano fermati sulla soglia delle aule parlamentari³, mentre in questo caso, forse anche grazie alle modalità prescelte (una legge delega contenente principi molto elastici), si è giunti all’approvazione ed alla pubblicazione sulla GU delle norme contenenti “*misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali*”.

Senza voler anticipare i giudizi sul contenuto della legge, è certo il caso di notare – fin da subito – come il Governo ed il Parlamento hanno mostrato un inconsueto attivismo negli ultimi anni in relazione alla materia dello sport in montagna, forse anche per ovviare ai più evidenti limiti della l. n. 363/03 e per evitare pericolose “fughe in avanti” alle quali si è assistito in alcuni processi penali.

¹ Giudice penale presso il Tribunale di Genova.

² Il D.L. 22 marzo 2021 n. 41 ha previsto, all’articolo 30 comma 11, l’inserimento dell’art. 43 bis nel D.lgs. sancendo che “*le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1.1.2022*”.

³ Cfr. ad esempio il disegno di legge 3251/07 e il più recente 1367/14, primo firmatario il senatore Lanzillotta, comunicato alla Presidenza l’11 marzo 2014 e recante modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, nel quale (già sette anni or sono) si sottolineava che: “*a distanza di dieci anni sono emersi una serie di punti critici di tale disciplina, in particolare in merito all’attività di prevenzione e vigilanza, da considerare invece basilare per garantire la sicurezza nella pratica degli sport invernali e che per essere efficace deve avere carattere di capillarità*”.

Ci si riferisce, in particolare, all'annosa questione dello sport nel c.d. "territorio aperto" ed alla responsabilità dei gestori degli impianti di risalita in ambito penale, tema che costituisce l'oggetto principale del presente scritto.

Credo sia inutile nascondere quali sono le finalità degli interventi più recenti in ambito normativo: cercare di porre un limite alla responsabilità (penale e civile) dei gestori degli impianti per le scelte (spesso azzardate o comunque non adeguatamente ponderate) degli utenti della montagna e, parallelamente, dare rilievo dirimente all'auto-responsabilità⁴ di questi ultimi, che può esplicare i propri effetti a condizione che sia stata loro fornita un'adeguata informazione.

Tale tendenza deve essere salutata con favore, dato che la libertà ricercata dagli sportivi non può essere disancorata da una sana consapevolezza dei propri limiti e dall'accettazione del rischio connesso a qualunque (e sottolineo: qualunque) attività svolta in montagna, specie se in ambiente innevato. Come si sa, in montagna il "rischio zero" non esiste, mentre certamente prolifera il c.d. "lulling effect"⁵, l'effetto assopimento, la diminuzione dell'attenzione in ragione dell'illusione che esista sempre un garante per ciascuna esposizione al pericolo, anche se deliberatamente scelto come rischio.

Vedremo in queste poche pagine se l'intervento ha colto nel segno o se, invece, si è trattato di una occasione perduta.

Certo è che i temi sul tappeto degli "sport in ambiente montano" sono molteplici, ad iniziare da quello – davvero delicato e foriero di plurimi dibattiti, spesso molto accesi – dello spazio da riservare alle cc.dd. "Professioni protette", prima fra tutte a quella della Guida Alpina, insidiata in modo sempre più diretto dalle nuove figure attive nello spazio della montagna (quali l'Accompagnatore di Media Montagna e soprattutto la Guida Ambientale Escursionistica)⁶.

⁴ Cfr. espressamente sul tema specifico M. Helfer, *Autoresponsabilità versus posizione di garanzia: quali spazi applicativi in materia di sport invernali ad alto rischio*, in A. Melchionda-S. Rossi (a cura di), *Prevenzione dei sinistri in area valanghiva. Attività sportive, aspetti normativo-regolamentari e gestione del rischio*, Napoli, 2018, p. 49 ss.

⁵ Cfr., sulle questioni connesse alla percezione del rischio, le valutazioni espresse in tema di *marketing, Overconfidence* ed errore cognitivo da S. Rossi- G. Rispoli, *Il 'pericolo valanghe' tra prevenzione e responsabilità*, in A. Melchionda-S. Rossi (a cura di), *Prevenzione dei sinistri in area valanghiva*, cit., p. 21 ss.

⁶ Con tutto il portato delle denunce per esercizio abusivo della professione, dei provvedimenti amministrativi e legislativi e l'intervento sia della Corte Costituzionale (sentenza 495/2005), sia del TAR Piemonte (10.04.2018), sia ancora dei Tribunali ordinari (Gip Pesaro 28.7.2015, Gip Teramo 10.02.2017, Trib. Belluno 21.6.2017 n. 408 e 4.7.2018 n. 548, Gip Bolzano 14.8.2018), con decisioni spesso contrastanti tra loro in punto di diritto (Cfr., per una disamina più puntuale, <https://www.aigae.org/chi-siamo/legislazione/lopinione-del-giurista-sulleesercizio-della-professione-di-guida-ambientale-escursionistica/> e <https://www.giurisprudenzapenale.com/2019/06/19/escursioni-zone-innevate-senza-uso-strumentazione-tecnica-ed-esercizio-abusivo-della-professione-guida-alpina-pronuncia-assolutoria/> con valutazioni opinabili). Cfr. anche Trib. Pescara 7 maggio 2019 n. 254 con nota di A. Melchionda, "Esercizio abusivo della professione" e limiti normativi alla tutela penale dell'attività riservata alle "guida alpine", in questa *Rivista*, 1/2019, p. 11 ss.

Tema – questo – che è entrato sempre più nel vivo del dibattito, anche non specialistico, in seguito ad un provvedimento assunto dalla Giunta della Regione Autonoma Valle d'Aosta⁷ e che richiederebbe ben altro spazio rispetto a quello oggetto del presente scritto.

2. Gli antefatti

Per capire in modo compiuto il contenuto del D.lgs. n. 40/21 è necessario ovviamente comprendere il disposto normativo della l. 363/03 e le indicazioni contenute nella legge delega n. 86/2019 (“genitrice” del D.lgs.).

Ma non solo.

È, infatti, opportuno specificare in che modo il legislatore stia seguendo la strada già tracciata dal DPCM 12.8.2019, e come abbia evitato, con il D.lgs., di normare le attività svolte fuori dalle aree sciabili gestite.

Il precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, infatti, ha riguardato uno dei punti più critici delle discipline sportive in montagna, sia per il sempre maggior numero di utenti coinvolti sia perché è proprio da essi che derivano tantissimi incidenti, spesso mortali, sia, infine, poiché le soluzioni offerte dalle aule di giustizia non sono sempre soddisfacenti, non potendo contare su di un apparato normativo efficace e chiaro.

Si tratta, ovviamente, degli incidenti da valanga, soprattutto in territorio aperto, e di quelli derivanti dalle fuoriuscite dalle piste tracciate.

Beninteso, non mancano altre tipologie di incidenti (primi tra tutti quelli connessi agli scontri tra utenti nei percorsi gestiti) o di problematiche (come, ad esempio, quelle relative ai c.d. “pericoli atipici”): per essi, però, si è raggiunta una soluzione pretoria soddisfacente, tanto che la stessa legge ha fatto ampiamente ricorso alle valutazioni espresse dai Tribunali e dalla Corte di Cassazione.

È tuttavia proprio il riferimento agli sport più “liberi” che ha polarizzato l’attenzione degli utenti e dei professionisti della montagna. Non solo perché – statisticamente – vi è sempre una maggiore ricerca di “territorio libero” e di avventure lontane dal “territorio gestito”, ma anche perché la consapevolezza del pericolo in capo ai fruitori della montagna sta drammaticamente, quanto

⁷ Ci si riferisce alla DGR 8077 del 17.12.2019 avverso il quale è stato presentato ricorso al TAR della Valle d'Aosta in data 12.2.2020 da parte della Società Guide Alpine e maestri di Alpinismo di Courmayeur Coop a r.l.; il procedimento – per quanto noto allo scrivente – ha visto l’opposizione dell’AIGAE associazione italiana guide ambientali escursionistiche e si è concluso a seguito dell’annullamento in via di autotutela del provvedimento da parte della stessa Giunta della Regione Autonoma Valle d'Aosta in forza, evidentemente, della condivisione dei motivi di impugnazione espressi dalle Guide Alpine.

pericolosamente, scemando (in base a frasi ad effetto come: “*life begins at the end of your comfort zone*”).

Ecco allora che i nostri amministratori pubblici (a tutti i livelli) hanno cercato di limitare la tendenza, spesso davvero eccessiva⁸, di alcune decisioni a porre il costo del sinistro in capo ai gestori degli impianti o anche solo a ignari fruitori della montagna, completamente estranei e terzi rispetto alla causazione del danno (spesso auto-provocato).

A tali problematiche si è tentato di ovviare fornendo indicazioni precise su cosa sono le zone antropizzate ed il territorio aperto, facendo ricorso sempre più alla ormai consueta “delega” alle soluzioni giurisprudenziali (in presenza di norme davvero scarse, quali quelle contenute nella l. n. 363/03, ovvero contraddittorie e frammentarie, quali quelle contenute nelle varie leggi regionali che usualmente indicano disposizioni di dettaglio rispetto alle legge nazionale) ed, infine, emanando una legge delega dai confini assai incerti.

Di tali elementi si deve necessariamente dare conto per comprendere al meglio le scelte e le problematiche connesse al D.lgs. in commento.

2.1. Il DPCM 12 agosto 2019

Primo e significativo intervento è stato il DPCM 12 agosto 2019 che ha dato una definizione normativa alle “aree antropizzate”. Con tale termine si intende l'insieme dei contesti territoriali in cui sia rilevabile la presenza di significative forme di antropizzazione, quali: la viabilità pubblica ordinaria (strade in cui la circolazione è garantita anche nei periodi di innevamento); le altre infrastrutture di trasporto pubblico; le aree urbanizzate (aree edificate o parzialmente edificate, insediamenti produttivi, commerciali e turistici) asservite comunque da una viabilità pubblica ordinaria; i singoli edifici abitati permanentemente (ancorché non asserviti da viabilità pubblica ordinaria) e le aree sciabili attrezzate come definite dall'art. 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, di seguito «aree sciabili» (contesti appositamente gestiti per la pratica di attività sportive e ricreative invernali).

Perché tale definizione assume rilievo?

⁸ Alcune sentenze di Cassazione hanno fornito, infatti, soluzioni non sempre condivisibili; tra esse, in particolare, si veda Cass., sez. IV, n. 44796 del 30.09.2015 che ha annullato una sentenza del Giudice di Pace di Bressanone in relazione ad un caso di “invasione” della pista da parte di un minore che aveva usato un dente formatosi a bordo pista come trampolino, collidendo con un'altra sciatrice; quest'ultima aveva poi querelato, per le lesioni subite, il presidente del C.d.A. e il consigliere delegato ed addetto alla sicurezza di un comprensorio sciistico. La Suprema Corta ha affermato che su di essi incombeva l'onere di porre le protezioni atte ad impedire che gli sciatori tagliassero la pista, invadendola ai lati. Affermazione che pare in stridente contrasto con tutte le precedenti decisioni, citate a profusione ma relative a casi profondamente diversi rispetto alla colposa causazione del sinistro ad opera del minore.

Per il semplice motivo che la “valanga” riveste tale qualifica, ai sensi del codice penale, solo nel caso in cui cada su “zone antropizzate”⁹.

Pertanto, lo sciatore potrà essere accusato del reato di “valanga” (*rectius*: di disastro colposo, delitto colposo di danno di comune pericolo ai sensi dell’art. 449 c.p.) solo nel caso in cui la massa nevosa di ingenti dimensioni cada in modo incontrollato ed incontrollabile su una zona antropizzata. Ove, invece, la massa nevosa non cada in tali zone, non si è in presenza di “valanga”¹⁰.

E, infatti, il DPCM prosegue disciplinando ciò che non è “zona antropizzata”: il «territorio aperto». All’interno del territorio non antropizzato, ciascuno può fare ciò che vuole, a condizione di non mettere in pericolo altri soggetti o zone che invece sono antropizzate: *“tutto quanto non riconducibile alle aree antropizzate... ed alle aree sciabili gestite... non soggette ai compiti di vigilanza e gestione...il territorio aperto è percorribile dall’utente a suo esclusivo rischio e pericolo»*.

Il D.lgs. n. 40/21 non avrebbe, dunque, dovuto occuparsi – almeno nelle intenzioni di chi ha studiato il sistema che si commenta – né di definire le problematiche connesse alle valanghe nel “territorio aperto” (poiché gli utenti non rispondono del reato di valanga fuori dalle zone antropizzate) né della responsabilità degli enti territoriali, in *primis* del Comune e per esso del sindaco (poiché essi non rispondono per i rischi assunti dal gestore o dall’esercente all’interno delle aree sciabili gestite, fermo restando che tali enti hanno l’obbligo di predisporre piano valanga e di intervenire, con la Commissione Locale Valanga, in via di urgenza per le fattispecie di pericolo immediato per l’incolumità pubblica, originato da potenziali valanghe).

Si può dubitare in modo fondato del fatto che il DPCM abbia risolto il problema evidenziato (e, infatti, la giurisprudenza ha smentito la velleità risolutiva del provvedimento¹¹), ma comunque sia il tentativo è stato fatto.

⁹ Il reato di “Inondazione, frana o valanga” è previsto dall’art. 426 c.p. nella forma dolosa ed è richiamato dall’art. 449 c.p. per la forma colposa. Si tratta di eventi anche non eccezionali o immani, ma tali da comportare conseguenze gravi, complesse ed estese; deve essere presente un *“macroevento di immediata manifestazione esteriore, che si verifica in un arco di tempo ristretto”* (cfr. Cass. n. 7941 del 19.11.2014); *“un accadimento macroscopico, dirompente e quindi caratterizzato, nella comune esperienza, per il fatto di recare con sé una rilevante possibilità di danno alla vita o all’incolumità di numerose persone, in un modo che non è precisamente definibile o calcolabile”* (Cass. n. 14859 del 13.03.2015). Deve essere, quindi, un *“disastro”*: l’evento deve necessariamente assumere dimensioni notevoli (si deve trattare di una caduta di neve significativa). Del resto, il reato è inserito nel Libro II Titolo VI del codice penale rubricato *“delitti contro l’incolumità pubblica”*: il bene giuridico (e cioè il valore fondamentale tutelato) è preservare l’integrità fisica di un numero indeterminato e rilevante di persone (Cass., sez. IV, n. 15444 del 18.01.2012), considerate non nella loro individualità, ma in una dimensione collettiva. La “valanga” deve, dunque, “cadere” in una zona frequentata o potenzialmente frequentata. Sul punto si veda l’interessante ed acceso dibattito (dottrinale ma anche giurisprudenziale) sui reati di pericolo, astratto, presunto e concreto. Sul punto si veda ad esempio la copiosa produzione della Corte Costituzionale dalle sentenze n. 286/74 e n. 333/91 fino alla n. 225/08.

¹⁰ Cfr. anche S. Rossi-C. Busato, *Sinistri in fuori pista e responsabilità penale*, in questa *Rivista*, 1/2018, p. 194 ss.

¹¹ Si veda Cass., sez. IV, n. 14263/19 del 2.4.2019 che testualmente recita: *“a nulla rileva la circostanza [...] secondo cui il versante dove si produsse la valanga non era antropizzato, il che avrebbe comunque impedito anche la sola eventualità di recare danno ad altri. E ciò perché una siffatta possibilità non è esclusa dall’assenza di costruzioni, strade o altre piste, posto che altri sciatori o praticanti altri sport o semplici passeggiate sulla neve, che avessero, come gli imputati,*

Restava da normare ciò che avviene:

- dentro le aree sciabili gestite;
- fuori dalle piste gestite, ma nella loro immediata prossimità;
- fuori dalle piste ma in zone raggiunte grazie all'utilizzo degli impianti di risalita¹².

2.2. La l. n. 363/03

La legge n. 363/03 si compone di pochi articoli (23) dei quali solo alcuni riguardano direttamente le attività sportive invernali e la responsabilità dei gestori.

Si vedrà in seguito in cosa tale legge è stata innovata (ad esempio, prevedendo il ruolo del direttore delle piste o le norme sulle piste di allenamento) ed in cosa, invece, è stata confermata (ad esempio, con ripetizione quasi pedissequa del capo III: comportamento degli utenti delle aree sciabili).

Le norme più rilevanti erano l'art. 3 (*"obblighi dei gestori"*), l'art. 4 (*"responsabilità civile dei gestori"*), l'art.7 (*"manutenzione e innevamento programmato"*) ed il "famigerato" art. 17 (*"sci fuori pista e sci alpinismo"*).

Nel sistema del 2003, sotto questo aspetto sostanzialmente confermato dal Decreto legislativo in esame, i gestori erano onerati di garantire la messa in sicurezza delle piste e di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo i tracciati, mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo. Per far fronte alla responsabilità (civile) derivante dai danni cagionati agli utenti, i gestori erano tenuti a stipulare apposita assicurazione.

L'obbligo di garantire la sicurezza si estendeva, ovviamente, alla cura del fondo delle piste e della segnaletica, alla rimozione dei pericoli atipici (intesi come quelli che l'utente non si aspetta di trovare sulla pista) e poteva giungere fino al dovere di chiusura in caso di pericolo o non agibilità.

Infine, ed è il caso di riportare le parole usate del legislatore all'art. 17, *"il concessionario ed il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. I soggetti che praticano lo sci alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso"*.

impiegato il pendio fuori pista, avrebbero potuto subire gravi danni, trovandosi al di sotto del livello di distacco della neve".

¹² Paradigmatici i casi di Punta Indren o delle piste di Livigno ed Alagna Valsesia o ancora del Passo San Pellegrino e della "pista" Youla a Courmayeur (con un fuoripista indicato anche nelle cartine "ufficiali" che porta dai 2624 mt della punta alla Zerotta mt. 1525).

Spicca la criticità di tale norma che sembra suggerire che in presenza di un “*evidente rischio di valanga*”, lo scialpinista può praticare lo sport munendosi dei sistemi elettronici, la natura dei quali, peraltro, non è nemmeno specificata.

A prescindere dall’assenza di riferimenti ai mezzi di auto-soccorso (quali tipicamente anche la pala e la sonda) e dalla mancata specificazione dei mezzi elettronici (poiché, oltre all’ARTVA, sono presenti anche altri sistemi, tra i quali il RECCO che non pare fornire medesime garanzie di agevolazione dell’intervento di soccorso), è sempre stato motivo di stupore il dettato normativo che non vieta l’uscita in presenza di un “*evidente*” rischio, ma anzi lo consente mediante l’uso di strumenti che non sono certo in grado di evitare l’evento previsto, ovvero la valanga.

Oltre a ciò, la dottrina da tempo ha segnalato la presenza di altre lacune di notevole impatto, quali la mancata previsione del ritiro dello skipass in caso di particolare gravità delle condotte tenute in violazione delle regole stabilite dalla legge, l’assenza di limiti precisi alla legislazione regionale (che è, infatti, proliferata in modo incontrollato), la mancanza di attenzione per gli sport c.d. minori (quali l’escursione con le racchette da neve, c.d. “ciaspole”, o l’uso di slitte o slittini), la mancanza di disciplina per l’elisoccorso, il ruolo conferito ai maestri di sci nell’accertamento delle violazioni e nel contempo l’esclusione dei gestori dall’individuazione di aree da destinare a specifici eventi, la mancanza di riconoscimento normativo dei collaboratori dei gestori, l’assenza di definizione dei vari sport e di alcuni concetti (come il “pericolo atipico”); insomma, c’era molto da innovare e da migliorare.

2.3. La giurisprudenza

Ciò nonostante una lettura “ingenua” dell’art. 17 e delle altre norme sopra indicate avrebbe potuto condurre a ritenere risolti tutti i problemi:

- dentro alla pista tracciata, il gestore risponde solo per la presenza di pericoli atipici¹³, di “insidie e trabocchetti” (usando una terminologia assai cara ai civilisti), di pericoli oggettivi dipendenti dallo

¹³ Per un recentissimo caso di riconoscimento della responsabilità (civile, beninteso, ma è il principio del pericolo atipico che interessa) del gestore degli impianti si veda Trib. Genova, sez. II, 28.2.2020. Questi i fatti, in estrema sintesi: uno sciatore stava percorrendo con alcuni amici una pista di un notissimo comprensorio del nord Italia; era mattina presto e la comitiva impegnava una pista che, nel tratto terminale, presentava un “*consistente ed esteso cumulo di neve fresca, non visibile anche perché ricompreso all’interno di una vasta zona d’ombra*”; lo sciatore cadeva e si procurava alcune lesioni alla spalla, poi peggiorate a causa della sua condotta successiva, consistita nel permanere nelle zone sciabili per tutta la giornata. Il Tribunale riconosceva l’esistenza del pericolo atipico (“*indebita presenza di un’insidia sulla pista*”) tenuto conto non solo delle testimonianze degli altri sciatori, ma anche del fatto che l’addetto agli impianti aveva poi fermato alcuni utenti per consentire al gatto delle nevi – nel frattempo intervenuto – di completare la battitura della pista. Resta unicamente da osservare che il Tribunale ha ridotto l’importo del risarcimento richiesto dall’attore in ragione dell’aggravamento delle conseguenze lesive derivato dalla condotta successiva dello sciatore medesimo che ha

stato del fondo e di ciò che l'utente non si aspetta di trovare e che non è segnalato; non risponde, invece, per i pericoli tipici (cioè connotati a quel *quid* di pericolosità tipico delle piste da sci);

- fuori dalla pista, il gestore non risponde degli incidenti.

Mentre la prima parte delle "verità" sopra indicate è stata confermata, con alcune specificazioni, dalla giurisprudenza, la seconda parte ha trovato una clamorosa smentita in forza di un lungo percorso argomentativo, nato dalla sentenza "pilota" "Marchelli"¹⁴, di cui si è dato atto in un precedente numero di questa Rivista¹⁵.

Senza voler ripercorrere – sarebbe davvero inutile ed ultroneo ai fini che interessano – le condivisibili affermazioni della Suprema Corte, che ha dato puntuale applicazione dei principi generali del diritto penale, è qui necessario fissare alcuni punti per poter poi capire se e come su di essi è intervenuto il D.lgs. n. 40/21.

Il gestore degli impianti ha il dovere giuridico di mettere in sicurezza la pista e di garantire gli utenti circa l'assenza di pericoli atipici. Tale obbligo non è, però, limitato ai soli tracciati "ufficiali" (e cioè, in primo luogo, a quelli indicati nelle mappe consegnate agli utenti, pubblicizzate in vari modi e presenti alla partenza degli impianti), ma si estende anche a quei tratti di montagna adiacenti la pista, sui quali o verso i quali è probabile si verifichi l'uscita degli sciatori o per i quali è frequente l'utilizzo da parte degli sciatori, con una cadenza talmente elevata da creare la c.d. pista di fatto.

L'obbligo, però, non può certamente essere esteso a luoghi lontani dalle piste e da esse non raggiungibili; l'esame delle sentenze rende chiaro come l'eventuale responsabilità dei gestori è riferibile unicamente a:

- quei tratti di montagna siti in adiacenza alle piste gestite e sui quali, a causa della particolare conformazione dei luoghi, è probabile una fuoriuscita dalla pista tracciata;

- i passaggi accessibili dalle piste gestite che, per la particolare *diuturnitas* dell'utilizzo, sono conosciuti dal gestore come abitualmente frequentati dagli sciatori.

Tutto ciò poiché l'articolo 17 della l. n. 363/03 non deroga ovviamente ai principi generali dell'ordinamento ed in particolare a quelli connessi alla responsabilità penale colposa per omissione: il gestore è tenuto a rimuovere il pericolo che, pur essendo posto fuori dalla pista, concretizza un rischio anche per l'utente, sempre a condizione che sia consapevole della sua esistenza (o che avrebbe dovuto esserlo se fosse stato diligente, secondo la teorica dell'"agente modello"¹⁶).

"continuato a sciare con uno zaino di circa 10/12 kg nonostante il forte dolore, tanto da non essere stato più in grado di utilizzare il braccio nell'ultima parte della giornata".

¹⁴ Cass., sez. IV, 20.04.2004 n. 27861.

¹⁵ R. Crucioli - M. Flick, *La guida alpina. Profili di responsabilità penale e civile*, in questa Rivista, 2/2018, p. 397 ss.

¹⁶ Per una compiuta disamina delle posizioni di garanzia in montagna, cfr. S. Rossi, *Le posizioni di garanzia nell'esercizio degli sport di montagna*, in *Dir. Pen. Contemp.*, <https://www.penalecontemporaneo.it>, dd. 7.01.2013.

Si pensi al caso di un burrone posto proprio in prossimità di una curva di una ripida pista tracciata; il gestore non ha posto alcuna barriera di protezione e, nel corso degli anni, alcuni utenti sono caduti nel vuoto, riportando lesioni; il gestore, consapevole di tali fatti, non agisce per mettere in sicurezza il luogo (che si noti è “esterno” alla pista); nel caso di un’altra fuoriuscita di un utente, è scontata la presenza di responsabilità penale per colpa omissiva per i delitti di omicidio colposo (in caso di morte) o di lesione colposa (in caso di lesioni).

È però chiaro (ad onor del vero) che una volta “sfondata” la barriera della responsabilità del gestore per ciò che avviene “fuori dalla pista”, si sono aperti altri e più problematici scenari.

Cosa è fuori pista¹⁷? Cosa è la pista di collegamento¹⁸? Cosa è la pista di fatto¹⁹?

Come gioca in ambito penale la auto-esposizione al pericolo²⁰?

Sono tutte domande alle quali ha dato risposta la giurisprudenza, risolvendo in via pretoria lacune normative per casi certamente non previsti dalla scarna previsione in commento (l’articolo 17 della l. n. 363/03).

¹⁷ Cfr., ad es., la chiarissima Cass., sez. IV, n. 14606/17 del 15.2.2017: “non è configurabile, in capo al gestore dell’area sciabile, alcun obbligo di protezione nei confronti degli sciatori che abbiano abbandonato la pista battuta, volontariamente, o anche erroneamente e inconsapevolmente, ad esempio per eccessiva velocità o per disattenzione, e si siano trovati fuori pista. Il terreno innevato che si trova fuori della pista da sci, infatti, è estraneo al controllo del gestore della stessa, con la conseguenza che questi non è garante dei beni giuridici esposti ad eventuali pericoli che quel terreno possa presentare. Ne consegue che la protezione dello sciatore cessa ai bordi della pista, specie quando questa -come nel caso che occupa- sia sufficientemente larga da consentire un percorso in sicurezza, non potendo certo ritenersi che tutto il percorso debba essere contornato da reti di protezione, cosa non prevista neppure dalla citata determina dirigenziale PAT. Il gestore deve allora prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste ma a cui si può andare incontro in caso di uscita di pista solamente qualora la situazione dei luoghi renda altamente probabile che si fuoriesca dalla pista battuta per la conformazione naturale del percorso”.

¹⁸ Cfr., ad es., Cass., sez. IV, 19.3.2015 n. 15711.

¹⁹ Cfr., per una definizione esatta della pista di fatto, Trib. di Genova 14.1.2015: “sono percorsi inseriti nel comprensorio sciistico che, pur non rientrando tra le piste tracciate e delimitate, vengono per consuetudine utilizzate dagli sciatori e che imporrebbero...oneri cautelari a carico dei gestori delle piste aggiuntivi rispetto a quelli che la l. 363/03 limita alle piste”. Come si vede, la sentenza cita – per ritenere che non esplicano efficacia esimente – le limitazioni dell’articolo 17 l. 363/03. Si veda anche Cass. n. 39619/07 sul percorso fuori pista: variante annessa alle piste gestite, e notoriamente utilizzata - malgrado i cartelli inibitori - persino dai maestri di sci con i loro scolari; la conoscenza da parte degli imputati di un tale pericolo, connesso alle piste gestite, era assolutamente concreto, e per giunta insidioso per l’utente (non essendo visibile il torrente sottostante il tracciato, nel quale poi uno sciatore è caduto), ed aveva fatto sorgere a loro carico l’obbligo di impedire l’evento dannoso. La colpa contestata non muoveva da una norma specifica, ma dai principi generali in tema di colpa: la responsabilità della società non avrebbe potuto certo estendersi a tutta la montagna, ma in presenza di un pericolo conosciuto ed attuale sussisteva l’obbligo di evitare l’evento; sia i cartelli di invito a non uscire dalle piste, sia quello specifico di rischio di caduta (apposto dopo le cadute verificatesi due giorni prima), non potevano considerarsi idonei ad inibire e prevenire il rischio: i primi perché troppo generici, l’altro perché era di mero pericolo e posto a valle del pericolo stesso. La condotta doverosa sarebbe stata quella di chiudere il passaggio, ovvero segnalare la pista come chiusa con un cartello, vigilando sull’osservanza del divieto.

²⁰ Per una interessante, quanto recente, applicazione del principio di auto-responsabilità con effetti assolutori nei confronti del direttore tecnico dell’area sciabile e dei soccorritori si veda Trib. Sondrio sentenza n. 636 del 11.11.2019 dep. 10.12.2019, *inedita*. Si veda anche Cass., sez. IV, n. 34975/16 del 29.1.2016 che esprime interessantissime considerazioni in ordine alla causalità, alla posizione di garanzia nei reati commissivi mediante omissione, al comportamento in fatto dell’agente mediante la presa in carico del bene protetto e, infine, all’auto-responsabilità derivante dall’auto-esposizione al pericolo. Sulla libera autodeterminazione che impone di considerare l’evento lesivo come effetto della scelta consapevole della vittima, con esclusione della responsabilità altrui, si veda anche Cass., sez. IV, n. 36920 del 4.9.2014 e la più recente Cass. n. 5898 del 17.1.2019.

In forza di tali decisioni, la dottrina ha enucleato una tripartizione, ormai accettata dagli studiosi della materia, tra:

- il fuori pista “vero”, quello cioè per il quale il gestore non potrà mai essere chiamato a rispondere, è solo quello scelto volontariamente e consapevolmente dallo sciatore; si parla di fuoripista **consapevole e volontario**;
- il fuori pista “falso”, scelto volontariamente dallo sciatore che però non è stato posto nelle condizioni di sapere che sta abbandonando la pista battuta; si parla di fuoripista **volontario** ma **inconsapevole**;
- il fuori pista “passivo”, che lo sciatore subisce senza realizzare un atto di volontà; si parla di fuoripista **involontario ed inconsapevole**.

Mentre, come detto, nel primo caso è certa l’insussistenza della responsabilità del gestore²¹, negli altri due casi si è avuto modo di discutere a fondo e tutte le più recenti sentenze hanno affrontato la tematica giungendo ad affermare che lo sciatore che esce dalla pista senza volerlo o senza saperlo può a buon diritto rivolgere le proprie doglianze nei confronti del gestore (o, spesso, possono farlo i suoi eredi *mortis causa*) in presenza di alcune condizioni.

Questo perché il gestore è tenuto, in forza non solo del disposto normativo in commento ma anche dei principi generali, a garantire una corretta e compiuta informazione agli utenti mediante l’apposizione di chiare indicazioni alla partenza degli impianti ed ai bordi delle piste per segnare i confini dell’area gestita ed anche – in modo continuativo quanto pratico e fattivo – ad evitare che la conformazione dei luoghi possa comportare rischi non scelti dagli sciatori²².

È evidente come i limiti delle interpretazioni giurisprudenziali spesso possano condurre a creare malcontenti, particolarmente evidenti nel noto caso del parco di “Paneveggio” in Trentino, che ha avuto però una soluzione completamente condivisibile dal punto di vista strettamente giuridico.

Si è trattato di una serie di sentenze, parzialmente in contrasto tra loro, che hanno riguardato la soluzione di una vertenza civile. Uno scialpinista si recava ad effettuare una uscita lungo un tracciato presente all’interno del parco di “Paneveggio”, affidato all’ente parco omonimo; accanto al percorso erano presenti, oltre a bellezze naturalistiche, anche resti delle trincee della Prima guerra mondiale

²¹ Si pensi al caso, molto noto, di un grande campione di F1 che usciva dalla pista di sci per soccorrere un altro utente, rimasto infortunato su alcune rocce; in quel caso non è stata intentata alcuna azione giudiziaria nei confronti dei gestori sia perché il sistema normativo non era italiano (e dunque non aveva le medesime garanzie che il nostro Stato riconosce ai danneggiati), sia perché le riprese dei device presenti sul luogo hanno fatto chiaramente intendere che il campione ha scelto, in modo volontario e consapevole, di uscire dal tracciato, decidendo in piena volontà di affrontare un percorso esterno alle piste ed accettando il rischio conseguente.

²² Il gestore deve prevenire quei pericoli fisicamente esterni alle piste, ma a cui si può andare incontro in caso di uscita di pista solamente qualora la situazione dei luoghi renda altamente probabile che si fuoriesca dalla pista battuta, per la conformazione naturale del percorso (cfr. Cass., sez. IV, n. 27861 del 20.04.2004, “Marchelli”). Se, però, è vero che l’obbligo di protezione riguarda anche i pericoli atipici, cioè quelli che lo sciatore non si attende di trovare, diversi quindi da quelli connaturati a quel *quid* di pericolosità insito nell’attività, deve, altrettanto certamente, escludersi che un tale obbligo di protezione si possa dilatare sino a comprendervi i c.d. pericoli esterni se non quelli derivanti da una fuoriuscita “altamente probabile” dalla pista (v. anche Cass. sez. fer., n. 37267 del 13.08.2015).

(che proprio su quei versanti vedeva contrapposti i fanti del regno d'Italia e quelli del secolare nemico asburgico).

Lo scialpinista si allontanava per pochi metri dal sentiero e cadeva dentro ad un buco (trincea o bocca di areazione) riferibile ad una struttura militare, non segnalata né posta in sicurezza altrimenti e celata dalla copiosa neve caduta; dall'incidente derivava la morte. Gli eredi chiedevano il risarcimento del danno al CAI (asseritamente responsabile per la tracciatura del percorso: subito estromesso dal giudizio in quanto palesemente estraneo alla questione) ed all'Ente Parco.

In primo e secondo grado la domanda era respinta, ma la Cassazione annullava la decisione e rimetteva la questione ad un'altra sezione della Corte di Appello di Trento che, in doveroso ossequio al principio di diritto dettato dalla Suprema Corte, accoglieva la richiesta di risarcimento nei confronti dell'Ente parco.

Si tratta delle sentenze della Cassazione numero 1257 del 19.1.2018 e della Corte di Appello di Trento n. 214 del 9.5.2019 che hanno in sostanza affermato come la possibilità di effettiva custodia non deve essere valutata in relazione a tutto il bene demaniale in gestione, bensì unicamente ai sentieri segnati²³ e *“alle aree immediatamente limitrofe, in cui risultano allocati i reperti di interesse per gli escursionisti, che è ragionevole presumere che questi ultimi possano intendere raggiungere nel corso della visita (almeno in mancanza di espresse limitazioni in tal senso adeguatamente segnalate)”* In definitiva le condizioni di sicurezza devono essere valutate sia per i sentieri segnalati sia per le zone ad essi immediatamente circostanti che *“costituiscono la ragione di interesse (turistico, naturale, storico o di altro tipo) della visita, almeno nei limiti in cui risulti sussistere uno stretto vincolo funzionale tra il percorso segnalato e le aree di interesse a questo circostanti”*.

Le sentenze affrontano anche il problema del caso fortuito²⁴ e dell'auto-responsabilità, affermando che la condotta del danneggiato può escludere la responsabilità del custode²⁵.

Ma il punto più rilevante, ai fini che interessano, è quello in cui le Corti segnalano l'importanza della informazione che deve essere data all'utente. La condotta di quest'ultimo, infatti, deve essere valutata anche alla luce *“dell'affidamento che questi ordinariamente ripone, in mancanza di espressi divieti generali idoneamente pubblicizzati o di adeguate specifiche segnalazioni in loco, sulla sicurezza dei sentieri escursionistici segnati e delle zone di interesse immediatamente circostanti agli stessi e a*

²³ *“In merito ai quali non possono sussistere dubbi di sorta, data la loro estensione relativamente limitata e la loro destinazione alla percorrenza da parte dei visitatori in condizioni di sicurezza”*.

²⁴ La causa di esclusione della responsabilità ex art. 2051 c.c. è connotata da imprevedibilità ed inevitabilità da intendersi dal punto di vista oggettivo senza alcuna rilevanza della diligenza del custode *“con la precisazione che, incidendo le modifiche improvvise della struttura della cosa in rapporto alle condizioni di tempo, esse divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa, di cui il custode deve rispondere”*.

²⁵ *“Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”*.

questi legate da uno stretto nesso funzionale ai fini della visita, secondo quanto è ragionevole prevedere in considerazione della natura dei luoghi”.

Ecco, dunque, comparire nuovamente la necessità di fornire una adeguata informazione come presupposto indefettibile dell’auto-responsabilità.

Questo perché tale auto-responsabilità è elemento che, con determinati presupposti, esclude la responsabilità persino del custode.

Si vedrà come questi due aspetti hanno trovato ampio ingresso nel sistema di regolamentazione ideato dalla l. n. 86/2019 e nelle norme delegate di cui al D.lgs. n. 40/21.

2.4. La legge delega: 8 agosto 2019 n. 86

A fronte di un quadro così complesso, ma al tempo stesso ormai relativamente stabilizzato, è stata approvata la legge n. 86/2019 (pubblicata nella G.U. n. 191 del 16.8.2019) recante, in verità, deleghe per materie abbastanza difformi rispetto a quella di interesse: *“deleghe al governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”.*

Partendo, dunque, da un titolo mirato in modo specifico a trattare delle professioni e dell’ordinamento sportivo, stupisce quasi trovare il Capo III recante *“disposizioni di semplificazione e sicurezza in materia di sport”*; lo stupore si accresce poiché, dopo aver trattato delle deleghe per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi (articolo 7) e dopo aver delegato anche la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi (articolo 8), ci si imbatte nell’articolo 9 che recita *“delega al governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”.*

Stupisce perché la sicurezza nelle discipline sportive non rientra concettualmente nell’ordinamento sportivo né nelle professioni sportive né nella semplificazione.

Tuttavia, il legislatore ha colto l’occasione della legge delega in esame per cercare di porre nuove e più precise basi per lo sport sulla neve, *id est* per lo sport in montagna.

Il tutto si nota perché assume notevole rilievo, *“al fine di garantire livelli di sicurezza più elevati”*: la delega deve essere esercitata a tale fine specifico.

Il legislatore delegato, dunque, deve avere come scopo quello di innalzare il livello di sicurezza rispetto agli standard già presenti, e lo deve fare seguendo alcuni principi e criteri direttivi del tutto eterogenei tra loro.

L’articolo 9 indica, infatti, al primo comma, criteri profondamente dissimili, che passano da una disciplina davvero di dettaglio (lettera B 1 e B 2: revisione della n. 363/03 con obbligo del casco

protettivo e del defibrillatore) a norme di ampio respiro, (lettera A revisione delle concessioni e delle autorizzazioni, lettera C revisione delle norme per favorire la più ampia partecipazione possibile).

Tralasciando tali aspetti, che potranno essere poi commentati nei successivi paragrafi (laddove si tratterà delle singole norme adottate dal legislatore delegato), preme soffermarsi sui punti B 3 e B 4, poiché di rilievo notevole per il tema trattato.

Con la lettera B, il legislatore delegante impone la revisione delle norme in materia di sicurezza stabilite dalla l. 363/03 prevedendo:

3) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci alpinismo e delle altre attività sportive, praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonché di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e di divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;

4) il rafforzamento dell'attività di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico nonché il rafforzamento dell'attività informativa e formativa delle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci alpinismo.

Ecco che il cerchio si chiude: DPCM per le valanghe; legge delega per la sicurezza dentro le piste (B3) e fuori le piste (B4). Il tutto nell'ottica, ostentata, di non gravare di ulteriori oneri i gestori oltre che di rafforzare la vigilanza ed il controllo (dei servizi definiti persino di ordine pubblico) sul mondo delle discipline sportive invernali, al fine di aumentare lo standard della sicurezza generale.

Cosa, dunque, era lecito attendersi dal legislatore delegato?

Un intervento certamente penetrante e finalizzato a “*garantire livelli di sicurezza più elevati*”, con particolare riferimento all'attività dello sci alpinismo che per la prima volta viene indicato come principale settore di intervento. Si noti, infatti, come la lettera B3 indichi tale attività in modo espresso, mentre le altre “*attività praticate nelle aree sciabili attrezzate*” vengono menzionate successivamente e sono individuate per esclusione.

Non solo: proprio alla luce dei principi dettati dalle – del tutto condivisibili – sentenze sopra indicate, la lettera B4 pone l'accento in modo chiaro sul rafforzamento dell'attività informativa e formativa per la prevenzione degli incidenti, indicando nuovamente in modo espresso l'attività dello sci alpinismo e dello sci fuori pista. Anche questo intervento, ovviamente, avrebbe dovuto essere finalizzato a migliorare, nell'ottica della sicurezza, la normativa previgente.

Vediamo, dunque, se il decreto legislativo ha mantenuto queste aspettative.

3. Il D. lgs. 28 febbraio 2021 n. 40

Ed eccoci finalmente alla novella, che si presenta subito con norme adeguate ed evidentemente approfondite.

3.1. Finalità ed ambito di applicazione

All'**articolo 1**, il Decreto, richiama i principi generali della legge delega ricordando la finalità di garantire livelli di sicurezza più elevati e la più ampia partecipazione da parte delle persone con disabilità.

L'**articolo 2** è addirittura promettente, poiché reca definizioni assolutamente in linea con la migliore dottrina e con le statuizioni sopra richiamate.

Spiccano le definizioni non tanto dell'area sciabile attrezzata (che ripete la prima parte dell'art. 2 della l. n. 363/03, senza la stucchevole lista da esso contenuta), quanto:

- del pericolo atipico: pericolo difficilmente evitabile anche per uno sciatore o sciatrice²⁶ responsabile lungo il tracciato sciistico;
- della pista di collegamento: tracciato che consente l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile;
- dello sci alpinismo: attività sportiva, anche agonistica, consistente nel compiere ascensioni in montagna, con gli sci ai piedi o in spalla, affrontando anche difficoltà tipicamente alpinistiche, come passaggi di ghiaccio e di roccia, e scendendo con gli sci dallo stesso versante di salita o da altro versante;
- dello sci alpino: sport invernale praticato su percorsi, liberi o tracciati da paletti, lungo discese innevate con l'ausilio degli sci;
- dello sci fuori pista: attività sciistica che viene praticata fuori dalle piste, su percorsi liberi, anche utilizzando per la salita gli impianti di risalita nei comprensori sciistici.

Si vede che il legislatore delegato ha avuto modo di valutare le questioni che da venti anni attendono di essere normate ed ha fornito definizioni corrette, individuando gli aspetti più controversi.

All'**articolo 3** si affronta un altro tema molto delicato, atteso che – ferma restando la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza – le restanti materie rientrano nella competenza concorrente. Si assisterà, dunque, (purtroppo, a mio avviso) alla frammentaria

²⁶ Curioso utilizzo di un termine al femminile, in omaggio alla parità di genere. Peccato però che la medesima accortezza non è stata ripetuta anche in tutte le altre occasioni nelle quali è stato usato il termine "sciatore". Dunque, non si comprende la scelta del legislatore: o la declinazione al femminile viene usata sempre oppure mai, intendendo il termine maschile come neutro.

normazione regionale, con regolamentazioni spesso assai diverse tra loro e con possibilità di scelte aventi notevole impatto anche sulla gestione del territorio e sulla possibilità di attrarre turismo. Il tutto in un periodo, come quello attuale, nel quale spiccano sempre più le attività sportive nel territorio aperto, quelle cioè maggiormente pericolose per l'incolumità personale del turista come dell'atleta.

3.2. Gestione delle aree sciabili attrezzate

La redazione dell'**articolo 4** non è, invece, particolarmente fortunata, dato che il testo ripete, al comma 1, la definizione di area sciabile attrezzata: non solo quella contenuta nell'articolo 2 dello stesso Decreto legislativo, ma addirittura la medesima riportata all'articolo 2 comma 1 della l. n. 363/03 (con l'elencazione esemplificativa degli sport quali: *“lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata “snowboard”; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino; altri sport individuali individuati dalle singole normative regionali”*). Non se ne comprende la ragione.

In verità, tutto l'articolo 4 riprende in gran parte il contenuto del vecchio articolo 2, anch'esso rubricato *“aree sciabili attrezzate”*, inserendo però alcune interessanti novità.

Innanzitutto, al comma due, viene specificato che l'individuazione delle aree destinate a sport specifici (o interdette allo *snowboard*) avviene al fine di garantire la sicurezza degli utenti; specificazione certamente sovrabbondante (dati i presupposti della stessa legge), ma non inutile.

Al comma 3 entrano però in scena *“i gestori”* che, invece dei dell'ente pubblico (i *“Comuni”*), debbono essere sentiti dalle regioni (e dalle province autonome, non menzionate dalla legge n. 363/03 se non al comma 3 dell'art. 22) per l'individuazione non solo delle aree sciabili attrezzate, ma anche di quelle a destinazione speciale.

Inoltre, le regioni e le province autonome debbono individuare, sempre sentiti i gestori, anche le segnaletiche e le piste di raccordo.

Non si può non notare, in queste due specificazioni, gli echi delle decisioni sopra commentate: le informazioni ed i raccordi entrano a fare parte immediatamente della normativa, in quanto costituenti elemento indispensabile per consentire all'utenza di esercitare scelte consapevoli in ordine alla individuazione dei tracciati ed alla conseguente scelta di percorrere ugualmente tratti non inseriti nelle aree sciabili gestite, accettando, dunque, il rischio conseguente.

Peraltro, il comma 4 specifica che, senza la classificazione di cui sopra (da operarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge) le aree non possono essere *“fruite”* né essere aperte al pubblico.

Il comma 5 investe nuovamente i gestori (e non più i comuni) del compito di individuare le aree per lo *snowpark*, norma che per il resto è uguale al precedente comma 5 dell'art. 2 della legge n. 363/03.

Manca, invece, qualunque riferimento alle piste di allenamento; questo perché il contenuto del vecchio comma 4 è stato riversato nel nuovo articolo 10, di cui si dirà.

Anche l'**articolo 5** (segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà) costituisce un'assoluta novità per un testo normativo statale. La disposizione, in verità, recepisce le indicazioni contenute in varie altre normazioni (anche di grado inferiore) e suddivide:

- le piste da discesa in colori blu, rosso, nero a seconda della pendenza longitudinale (non superiore, rispettivamente, al 25% ed al 40% e superiori a tale valore) e trasversale (rispettivamente non presente, presente solo per brevi tratti, presenti e superiori al 40%);
- quelle di fondo in facile (blu), media (rossa), difficile (nera), specificando per ciascuna di esse la pendenza longitudinale, la pendenza media longitudinale, la lunghezza, la pendenza sezionale ed i passaggi impegnativi.

Le piste di slitta, slittino e parco giochi devono avere le caratteristiche delle piste da discesa blu (le più facili) ed avere larghezza minima di sei metri (per la prima volta il legislatore indica una larghezza minima, evidentemente per garantire più elevati standard di sicurezza).

In questo caso, è stata posta attenzione agli scopi della delega ricevuta.

L'articolo 5 riserva anche altre due novità, entrambe attinenti alla maggior sicurezza:

- la pista non battuta è sempre da considerare difficile e deve essere segnalata in nero all'imbocco;
- in prossimità delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti di arroccamento²⁷ al comprensorio, i gestori degli impianti (individuati come depositari degli obblighi di informazione) appongono una mappa delle piste, con indicazione anche del grado di difficoltà; inoltre alla partenza di ogni impianto è indicato il colore delle piste servite.

Ancora una volta non è difficile trovare, in queste disposizioni, il precipitato delle sentenze citate: sicurezza ed informazione all'utenza prima di tutto.

Il gestore che non rispetta le già menzionate disposizioni incorre in una sanzione amministrativa che varia da € 100,00 ad € 250,00.

Nello stesso solco si situa l'**articolo 6** che, con norma di dettaglio, impone la delimitazione delle piste da discesa con palinatura, avente finalità non solo di indicare il bordo del tracciato, ma anche la sua difficoltà.

Particolarmente evidente è la finalità di evitare il "fuoripista involontario", poiché il primo elemento che impedisce la fuoriuscita dal tracciato è proprio l'individuazione chiara del bordo e della difficoltà della discesa.

²⁷ Definiti dalle leggi nazionali come quelli che "consentono di raggiungere l'area sciabile o la stazione sciistica superando zone inadatte alla pratica dello sci", da tenere distinti dagli impianti di collegamento, di ricircolo e in funzione mista.

Anche in questo caso la sanzione per il trasgressore ammonta ad un importo variabile tra € 100,00 ed € 250,00.

Medesimo scopo ha l'**articolo 7** che riguarda la delimitazione delle piste da fondo e delle altre piste (quelle per la slitta e lo slittino, con le medesime modalità delle piste da discesa; quelle di risalita per lo sci alpinismo con bandierine verdi sul lato destro).

La sanzione per il trasgressore è la stessa dei due precedenti articoli (da € 100,00 ad € 250,00).

Le novità più rilevanti, destinate ad innovare la materia, sono però concentrate nei successivi articoli.

L'**articolo 8** prevede infatti stringenti requisiti per le piste da discesa, che, sempre in ottemperanza ai vincoli imposti dal delegante in tema di maggior sicurezza:

- devono essere inserite in zone idrogeologicamente idonee alla pratica degli sport invernali o comunque in zone protette o vigilate secondo le misure tecniche di sicurezza previste dalle norme regionali o provinciali;
- devono avere (addirittura) una larghezza non inferiore a 20 metri, salvo restringimenti per brevi tratti adeguatamente segnalati;
- devono avere un “franco verticale libero”, cioè un’assenza di ostacoli sovrastanti il piano innevato, di almeno 3,5 metri, anche in questo caso salvo brevi tratti opportunamente segnalati;
- se usati come raccordo o trasferimento devono avere larghezza minima proporzionata alla pendenza (cioè?) e comunque non inferiore a 3,50 metri.

È evidente che la quasi totalità delle piste attualmente esistenti nel territorio italiano (comprese quelle di maggior richiamo nazionale ed internazionale) non rispetta neppure uno dei suddetti requisiti: piste con alberi presenti appena oltre il bordo; con rocce a picco sul tracciato e sporgenti su di esso; con larghezza alle volte di pochi (o pochissimi) metri; con raccordi ricavati da strade militari o carrabili. Ecco allora che soccorre il comma 2: *“per le piste già individuate tra le aree sciabili attrezzate alla data di emanazione del presente decreto non rispondenti alle caratteristiche morfologiche di cui al comma 1, i gestori adottano le misure compensative di sicurezza attiva quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo”*.

Finalmente il legislatore ha individuato il garante (il gestore) e l’attività (mitigazione del rischio e informazione).

La norma sembra un ottimo compromesso tra la innovazione cieca ed impossibile e la “restaurazione” contro i principi indicati dalla giurisprudenza.

Sono i gestori a diventare padroni del proprio destino: intervengono nell’individuazione delle aree, ma allo stesso tempo sono onerati di porre in essere quel minimo di “misure compensative” necessarie a garantire l’utenza da pericoli evidenti.

A fronte di tale – comunque indubbio – aggravio di impegno (e conseguentemente di responsabilità) l'**articolo 9** inserisce un'altra novità normativa: il direttore delle piste.

Quest'ultimo, individuato dal gestore (che può nominare anche sé stesso), viene incaricato di porre in essere numerose attività, elencate nelle lettere fino alla f) dell'articolo 9: vigilanza sullo stato di sicurezza, coordinamento del servizio di soccorso e del personale, segnalazione “senza indugio” di situazioni che impongono la chiusura e diretto intervento in caso di incombente pericolo, indicazione degli interventi di manutenzione per la sicurezza con personale controllo, predisposizione del piano per la gestione delle emergenze in caso di pericolo valanghe.

Pare evidente che tale figura (che deve essere formata dalle Regioni e dalle Province con modalità idonee) è destinata a ricevere notevoli attenzioni dalle Procure in caso di sinistri.

Non è questo il luogo per discutere dell'efficacia delle deleghe e della possibilità di concorso nel reato tra gestore e direttore della pista, situazione di cui la giurisprudenza ha già avuto modo di occuparsi in numerose occasioni.

Certamente, chi accetterà di svolgere il ruolo di direttore delle piste dovrà essere consapevole della notevole mole di obblighi, doveri e vincoli che la nuova norma riversa sul ruolo che si accinge a svolgere.

Una buona assicurazione sarà certamente di aiuto.

Anche l'**articolo 10** introduce un'altra novità, sebbene non assoluta in termini generali (in quanto alcune norme regionali già la menzionavano in modo compiuto e dettagliato): la normazione delle piste di allenamento.

In precedenza, esse erano trattate in modo assai marginale dal comma 4 dell'articolo 2 l. n. 363/03, che le prevedeva come possibili (a discrezione del Comune) unicamente all'interno delle aree sciabili attrezzate aventi più di tre piste, servite da almeno tre impianti di risalita.

Adesso, invece, è il gestore a individuare, su richiesta degli sci club, i tratti di pista da riservare agli allenamenti di sci agonistico ed alla pratica di evoluzioni acrobatiche.

Il comma secondo prevede minuziose, quanto assolutamente opportune, misure per la totale segregazione del tratto di pista riservato agli allenamenti. Tale tratto non può essere per alcuna ragione attraversato da altri utenti ed al suo inizio deve essere apposto il cartello “pista chiusa”.

Gli sciatori non autorizzati non possono “*in alcun modo*” entrare nella pista e percorrere la discesa.

Altra novità consiste nel fatto che la predisposizione delle piste di allenamento non spetta al gestore, bensì direttamente all'associazione o alla società sportiva che organizza la seduta di allenamento; sono proprio loro che, al termine dell'allenamento, debbono poi restituire la pista nello *status quo ante* con eliminazione anche dei pali.

Tutti coloro che la usano (e, dunque, anche gli allenatori, diversamente da quanto stabilito in precedenza) debbono indossare il casco omologato.

Prevedibile, in questo caso, l'esclusione di ogni responsabilità per il gestore dell'area sciabile in relazione non già (ovviamente) alle strutture presenti ai bordi della pista quanto per tutto ciò che avviene al loro interno, dato che le piste in questione debbono essere controllate da chi ne ha chiesto la chiusura e l'uso riservato²⁸.

La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 (delimitazione delle piste) e 3 (divieto di entrata e percorrenza) comporta una sanzione variabile tra € 250,00 ed € 1.000,00.

E veniamo ora agli articoli più propriamente dedicati ai gestori, almeno sulla carta.

Abbiamo, infatti, visto che già le norme precedenti indicano molte novità per tali soggetti, coinvolti, ma anche onerati di numerose nuove incombenze e coadiuvati dal direttore delle piste.

Ci si sarebbe, dunque, potuti aspettare un compendio normativo di alto spessore invece le norme successive all'articolo 10 presentano moltissimi profili comuni al contenuto della legge n. 363/03, in alcuni punti addirittura con mitigazione della responsabilità e riduzione del livello di sicurezza per gli utenti.

Adirittura, la norma teoricamente fondamentale (l'**articolo 11** rubricato "*obblighi dei gestori*", appunto) è esattamente uguale all' articolo 3 comma 1 della legge n. 363/2003, eccettuato il riferimento alle Regioni (che non possono più stabilire, secondo loro piacimento, in cosa consista la messa in sicurezza delle piste²⁹).

Da segnalare, a parte l'eliminazione della discrezionalità riservata alle Regioni, il fatto che il gestore è tenuto a segnalare unicamente i pericoli "*atipici*" e non più i "*pericoli*" in generale: ulteriore accoglimento delle indicazioni giurisprudenziali. Si tratta di una specificazione opportuna che esplicita in modo chiaro quanto inteso da tempo dall'interpretazione giurisprudenziale in materia.

Il gestore, dunque, è obbligato ad usare adeguate protezioni in caso di ostacoli presenti lungo le piste (si pensi ai pali degli impianti, spesso inseriti proprio in mezzo ai tracciati sciabili; oppure agli alberi o alle rocce siti in prossimità o dentro le piste) ed a segnalare non tutti i pericoli, ma solo quelli che lo sciatore non si aspetta di trovare lungo le discese gestite.

²⁸ Per un caso di condanna del gestore e del direttore della pista di allenamento, con interessantissime osservazioni sulla sovrapposizione dei compiti (e, dunque, delle posizioni di garanzia) con l'organizzatore della gara nonché sul concetto di "attività agonistica" comprendente anche gli allenamenti ed i preparativi, si veda App. Torino sent. 1858/20 del 12.5.2020 e la seguente Cass., sez feriale, n. 27953/2020 del 27.8.2020 (entrambe *inedite*)

²⁹ "*I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste* ("secondo quanto stabilito dalla Regione" indicava la l. 363/03: inciso eliminato dal Decreto legislativo). *I gestori hanno l'obbligo di proteggere gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo atipico*".

L'**articolo 12** (manutenzione delle piste) riprende l'articolo 7 della n. 363/03, tuttavia, il cattivo stato del fondo ed i pericoli atipici, che in precedenza obbligavano il gestore ad una pronta rimozione salva facoltà di optare per la chiusura, con la nuova normativa possono anche essere "*neutralizzati mediante segnalazione o altri dispositivi di delimitazione o protezione*".

Conseguentemente il gestore non ha più l'obbligo di chiudere la pista nel caso di impossibilità di rimozione del pericolo, potendo egli optare per la prosecuzione dell'attività sebbene con l'adozione di alcune cautele; l'obbligo di chiusura scatta unicamente nel caso in cui il pericolo non sia rimovibile e non possa neppure essere neutralizzato o risulti in altro modo un'assenza di agibilità.

Questo è – a mio avviso – un *vulnus* ai principi della legge delega: invece che aumentare la sicurezza, il legislatore delegato l'ha diminuita, consentendo al gestore di non rimuovere il pericolo e di non chiudere la pista; sarà, pertanto, sufficiente segnalare il pericolo, delimitarlo o proteggerlo.

Solo se tutto ciò diviene impossibile, il gestore è tenuto alla chiusura.

Sul punto credo si potrebbero verificare alcune problematiche connesse ai sinistri che inevitabilmente verranno a crearsi a causa della mancata rimozione dei pericoli.

La prima questione da porre, in ottica accusatoria o anche difensiva (ma della parte civile in un ipotetico giudizio penale), è ovviamente relativa all'eccesso di delega in relazione ad una disposizione che limita (fortemente) la responsabilità penale dei gestori, facoltizzati a lasciare aperte le piste pur in presenza di pericoli non rimossi.

Peraltro, non si può non sottolineare come, a distanza di venti anni, le sanzioni per le violazioni degli obblighi dell'articolo 12 siano rimaste esattamente le medesime previste dal precedente articolo 7 (da 5.000 a 50.000 euro), con ulteriore violazione della delega che imponeva un rafforzamento dell'impianto sanzionatorio.

Nulla da indicare per l'**articolo 13** ("*segnaletica*", pedissequa riproduzione dell'articolo 6 della 363/03), se non la sanzione per la violazione che ammonta ad una cifra variabile tra € 250,00 ed € 1.000,00.

L'**articolo 14** ("*obbligo di soccorso*") introduce, invece, alcune interessanti novità.

In *primis* l'uso dei dati relativi ai sinistri occorsi in pista (raccolti dal gestore in relazione al luogo ed alla dinamica) al fine di "*individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni, con la possibilità* (per le Regioni, nds) *di prescrivere ai gestori di rafforzare le misure di messa in sicurezza delle predette piste e tratti*".

Norma assolutamente di rilievo, proprio in ragione del criterio della prevedibilità degli eventi lesivi, più volte richiamata dalla giurisprudenza come punto cruciale per stabilire la responsabilità dei gestori. Se davvero dovesse essere creata una banca dati come quella indicata dalla norma citata, sarà

certamente più facile dimostrare che i gestori (ed i direttori delle piste) sapevano o avrebbero dovuto sapere che alcuni tratti delle piste ad alta frequenza di incidenti risultavano pericolose per l'utenza. Inoltre, è previsto un netto rafforzamento della sicurezza, con obbligo per i gestori di munirsi di defibrillatori (norma espressamente indicata dalla legge delega), di collegarsi con il 112 o altre strutture equivalenti e di individuare un'area destinata all'atterraggio degli elicotteri per i soccorsi. Anche l'**articolo 15** ("*responsabilità civile dei gestori*") riprende in modo identico il contenuto dell'articolo 4 della l. n. 363/03 salvo che per un particolare: non è più prevista la precedente (ed inspiegabile) esenzione per i gestori delle aree dedicate allo sci di fondo.

Anche questi ultimi, quindi, avranno i medesimi obblighi dei gestori delle aree sciabili attrezzate e segnatamente quello di stipulare "*apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti ed ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree*" (questa la frase circonvoluta usata, purtroppo, dal legislatore).

Infine, l'**articolo 16** ("*informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni*") riprende il vecchio articolo 5 della l. n. 363/03 con la precisazione che l'"*adeguata visibilità*" deve essere garantita mediante collocazione delle informazioni nella biglietteria centrale e nella stazione di partenza dei principali impianti.

Se davvero l'informazione dell'utenza assume importanza cardinale in ordine alla responsabilità del gestore (fatto sul quale si possono nutrire pochi dubbi) il legislatore delegato, accogliendo le indicazioni del delegante, avrebbe dovuto porre più impegno nel delineare la norma recante obblighi di fornire informazioni e diffondere le cautele volte alla prevenzione degli infortuni.

Sarebbe stato, ad esempio, opportuno inserire l'obbligo di posizionare cartelli o altre concrete informazioni per i tratti accessibili fuori dalla pista; oppure indicare l'obbligo di assumere particolari cautele; o ancora indicare la presenza di tratti ad alta frequentazione o di difficile percorribilità.

Si vedrà come tutto questo può influire anche sulla normazione connessa allo sci alpinismo ed allo sci fuori pista allorché si tratterà dell'articolo 26.

La violazione del precetto comporta l'irrogazione di una sanzione variabile tra € 250,00 ed € 1.000,00. Davvero un po' poco per una norma che, secondo le intenzioni del delegante, avrebbe dovuto costituire uno dei punti nodali della nuova disciplina per consentire ai gestori di invocare in modo sensato quanto fondato l'auto-responsabilità degli utenti.

3.3. Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili

Il capo tre riguarda le norme di comportamento degli utenti, richiamando in modo quasi integrale le vecchie norme; ciò non toglie la presenza di alcuni aggiornamenti, di particolare rilievo.

L'**art. 17** ("*obbligo di utilizzo del casco protettivo*") ripete le indicazioni del vecchio articolo 8, innovandolo semplicemente con l'aggiunta dell'obbligo di uso della protezione anche per la slitta e lo slittino (prima non ritenuti evidentemente pericolosi) e per i minori di anni 18 (invece che di anni 14).

Quest'ultima specificazione, con innalzamento dell'età "protetta", oltre ad essere opportuna è anche vincolata, avendo la legge delega esteso l'obbligo a coloro che hanno superato i 14 anni di età.

Tuttavia, anche in questo caso si palesano alcune problematiche di "relazione" tra il legislatore delegante ed il delegato, poiché il primo ha indicato "*l'estensione dell'obbligo generale di utilizzo del casco anche a coloro che hanno superato i quattordici anni d'età, nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, in tutte le aree sciabili compresi i percorsi fuori pista*".

Il delegato, invece, ha limitato l'obbligo ai minorenni ed ha escluso espressamente (dovendo ritenere tassativa l'elencazione dell'art. 17: sci alpino, *snowboard*, *telemark*, slitta, slittino) lo sci fuori pista.

Credo sia una svista, soprattutto perché l'inserimento nella lista dell'attività sportiva del *telemark*, caratterizzata da basse velocità e da movimenti fluidi quanto controllati, è davvero singolare, tanto quanto l'esclusione dell'attività dello sci alpino e dello sci fuori pista, che – lo si ricorda – l'articolo 2 distingue in modo netto dallo sci alpino.

Scelta singolare, si ribadisce, poiché è proprio nello svolgimento delle due attività sopra dette che sarebbe indispensabile fornire copertura alla scatola cranica, dato il rischio di caduta pietre (nello sci alpinismo svolto in luoghi elevati, con uso anche di ramponi e piccozze durante la salita) o di impatti con il suolo non trattato e presentante – per definizione – pericoli atipici in quanto svolto nel territorio libero (in generale nello sci fuori pista)

Eventuali sanzioni comminate per l'assenza di casco protettivo in relazione a tali ultime attività potrebbero, dunque, essere annullate, vista la dizione della norma.

Altre notazioni relative all'art. 17 riguardano l'innalzamento del minimo edittale per le sanzioni amministrative (portato ad € 100 dai precedenti € 30) e l'assegnazione della competenza a procedere al sequestro dei caschi protettivi non conformi all'autorità amministrativa anziché a quella giudiziaria.

Precisazione rilevante, tenuto conto che – nella esperienza quotidiana – non si sono registrati provvedimenti ablativi assunti dall'Autorità Giudiziaria in relazione a caschi, forse anche perché l'attivazione delle Procure della Repubblica deriva da una notizia di reato, non sempre presente per la contraffazione di caschi protettivi per lo sci.

L'**articolo 18** ("*velocità e obbligo di prudenza*") già nel titolo differisce dal vecchio articolo 9 ("*velocità*") dal quale si discosta per il notevole accento che pone sull'auto-responsabilità.

Elemento, questo, che non stupisce alla luce di quanto si è detto in precedenza.

La norma, infatti, afferma solennemente che *“lo sciatore è responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci”*.

Pare proprio che l'articolo 18 debba assurgere, unitamente alle norme sull'informazione, a chiave di volta del sistema, accogliendo la sintesi delle pronunce giurisprudenziali di cui si è detto. Infatti, viene operato un (del tutto innovativo) richiamo alla auto-responsabilità, a condizione che l'utente sia messo in condizione di conoscere le disposizioni previste per l'uso delle piste che debbono essere *“rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste”*.

Non solo: lo sciatore deve tenere una condotta adeguata sia alle caratteristiche della pista ed alla situazione ambientale sia (ed è questa una novità) alle proprie capacità tecniche.

Ed ancora: la condotta non deve essere un pericolo non solo per gli altri, ma neppure per la propria incolumità.

Infine: *“ogni sciatore deve tenere una velocità e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacità, alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonché alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensità del traffico. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima”*.

Sono tutte novità assolute introdotte dal Decreto legislativo in commento.

Serve altro per comprendere l'importanza dell'auto-responsabilità negli sport invernali?

Sorge un dubbio: il riferimento alla condotta tenuta sulle sole piste da sci.

Ancora una volta non si è avuto il coraggio di fare un piccolo passo in più e riferire gli obblighi di prudenza anche agli sport che non si svolgono nelle piste da sci.

Soprattutto tenuto conto del fatto che – come già si è avuto modo di osservare – è lo stesso decreto che distingue lo sci alpino (praticato su percorsi liberi o tracciati da paletti) dallo sci alpinismo e dallo sci fuori pista (praticati, appunto, fuori dalle piste).

Non è comprensibile l'astensione del legislatore dall'intervenire anche in questi ambiti, limitando le statuizioni al solo articolo 26 di cui si dirà.

Resta poi il dubbio circa i rapporti, non perfettamente chiari, tra questa norma ed il precedente articolo 16.

Quest'ultimo riguarda le informazioni connesse alla mappa ed al grado di difficoltà delle piste (articolo 5 comma 5), alla segnaletica ed alle regole di condotta, ed afferma che le informazioni debbono essere apposte, in modo adeguatamente visibile, mediante collocazione nella biglietteria centrale e nella stazione di partenza dei principali impianti.

L'articolo 19 indica l'affissione (senza particolare visibilità, dunque) alla partenza degli impianti, alle biglietterie ed agli accessi delle piste e tratta delle informazioni connesse alle *“disposizioni previste per l'uso delle piste”*.

Sembrirebbe di capire che, secondo il legislatore delegato, le *“regole di condotta”* sono diverse dalle *“disposizioni previste per l'uso delle piste”* e che le prime debbono essere *“adeguatamente visibili”* solo nei punti principali (biglietteria centrale e stazioni dei principali impianti), mentre le seconde debbono essere affisse anche in modo non adeguatamente visibile, evidentemente, ma presso tutti gli impianti, tutte le biglietterie e tutti gli accessi alle piste.

Davvero una decisione non facilmente spiegabile.

L'**articolo 19** (*“precedenza”*) ricopia il vecchio articolo 10, inserendo unicamente il riferimento ai pericoli ed aggiungendoli alle collisioni ed alle interferenze (*“lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle”*), che compone una endiadi francamente sovrabbondante a meno di non volerlo interpretare nel senso che anche solo l'avvicinamento dello sciatore a monte, benché non trasformatosi in una collisione od in un'interferenza, possa costituire un illecito amministrativo da punire.

L'**articolo 20** (*“sorpasso”*) è identico al vecchio articolo 11, mentre il successivo articolo **21** (*“incrocio”*) innova il precedente articolo 12 inserendo ancora una volta norme destinate ad influire sull'auto-responsabilità: non più precedenza a destra o in base alla segnaletica, ma dovere di *“modificare la propria traiettoria e ridurre la velocità per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista”*.

Inoltre, il legislatore delegato onera lo sciatore di *“prendere atto”* di chi sta giungendo da altra pista anche se a monte.

Ancora una volta è evidente l'intenzione di imporre regole elastiche agli sciatori, confidando nella loro capacità di adeguare le proprie condotte alle esigenze di sicurezza.

Con l'eliminazione della *“precedenza a destra agli incroci”* si corre un grande rischio; la pratica si incaricherà di affermare se la scelta è stata corretta o meno. Ma resta l'importanza del principio dettato, epifenomeno della sottostante volontà del legislatore di assegnare alle consapevoli scelte degli sciatori importanza dirimente per le questioni attinenti alla colpa ed al risarcimento.

Certa è la probabilità di portare innanzi al giudice civile le vertenze riguardanti sinistri occorsi negli incroci tra piste, per i quali non sarà più possibile fare ricorso al tranquillizzante criterio della precedenza a destra.

Del resto, il comma 2 dell'articolo 21 pone in capo allo sciatore un ulteriore onere: chi si immette in una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per sé o per gli altri.

A tale proposito, l'**articolo 22** ("*stazionamento*") non innova il precedente articolo 13 se non per il particolare profilo della sosta presso i rifugi (assai sentito da chi frequenta le piste da sci e soprattutto le baite).

Infatti, gli sciatori che sostano presso tali strutture (ma anche in "*altre zone*", con ciò dunque ricomprendendo qualunque tipo di sosta non legata ad emergenze) debbono posizionare la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile al fine di non ostruire la pista e non recare intralcio o pericolo agli altri.

I trasgressori delle norme di cui ai precedenti articoli 18, 19, 20, 21, 22 sono passibili di sanzioni amministrative per importi variabili tra € 50,00 ed € 150,00.

Nulla da dire sull'**art. 23** ("*omissione di soccorso*") esattamente uguale al vecchio articolo 14, mentre l'**articolo 24** ("*transito e risalita*"), copiando il contenuto dell'articolo 15, inserisce il riferimento alle sedute di allenamento (e non solo alle gare) nel divieto per gli utenti di sorpassare i limiti segnati, di sostare sulla pista chiusa e di percorrerla. Attività, invece, tautologicamente, consentita per coloro che partecipano alla gara o alla seduta di allenamento (che, appunto, si svolge sulla pista, con possibilità di sorpassare, di sostare e di percorrere la pista).

Anche l'**articolo 25** ("*mezzi meccanici*"), nel riprendere il contenuto del precedente articolo 16, ribadisce l'ovvio: i mezzi meccanici non possono percorrere le piste da sci, a meno che non siano adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti (come già stabilito) nonché "*al soccorso*", circostanza della quale nessuno – per quanto consti – ha mai dubitato.

Dell'**articolo 26** si parlerà in seguito, all'interno di apposito capitolo, data la sua assoluta importanza. I trasgressori alle norme di cui agli artt. 24, 25 e 26 sono puniti con sanzioni amministrative comprese tra € 100,00 ed € 150,00.

L'**articolo 27** ("*percorribilità delle piste in base alle capacità degli sciatori*") è del tutto nuovo ed inserisce l'obbligo per gli sciatori, gli *snowboarders* e gli utenti del *telemark* di praticare le piste aventi un grado di difficoltà rapportato alle proprie capacità non solo fisiche ma anche tecniche. Capacità che debbono essere "elevate" in caso di pista nera.

Anche in questo caso è prevista una sanzione per il trasgressore: da € 250,00 ad € 1.000,00³⁰.

Dunque, si assiste alla deliberata intenzione di porre limiti all'improvvisazione nella pratica degli sport invernali, con l'inserimento di espressi vincoli nella scelta delle piste da percorrere.

La norma è un completamento condivisibile ed opportuno al precetto di cui all'art. 18: la prudenza, la diligenza e l'attenzione si esplicano fin dalla scelta della pista da percorrere.

³⁰ L'articolo 33 comma 2 lettera i) prevede la sanzione amministrativa per l'articolo 27 "*comma 1*": l'articolo 27 ha solo un comma. Dunque, si è in presenza di un refuso che indica, forse, che inizialmente l'articolo 27 conteneva altri precetti.

Mentre l'**articolo 28** ("*concorso di responsabilità*") ripercorre in modo identico il vecchio articolo 19, con la presunzione di concorso di responsabilità in caso di scontro tra sciatori, e l'**articolo 29** ("*soggetti competenti per il controllo*") elimina, finalmente, l'anacronistico riferimento del vecchio articolo 21 alla segnalazione ad opera dei maestri di sci, gli articoli **30, 31, 32 e 33** costituiscono vere novità nel panorama legislativo nazionale.

Il primo ("*assicurazione obbligatoria*") pone a carico dello sciatore il dovere di possedere una polizza assicurativa in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. Parimenti, i gestori sono obbligati di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto dello *skipass*, una polizza assicurativa nel caso in cui gli stessi ne fossero sprovvisti.

Norma, dunque, che riprende la prassi ormai consolidata esistente in tutti i comprensori sciistici che già attualmente offrono, con una maggiorazione di pochi euro, l'assicurazione per la giornata o per il periodo di sci corrispondente alla durata del titolo di transito (la classica domanda: "*con o senza assicurazione?*" che viene rivolta alle casse).

L'utente che non è provvisto di assicurazione può essere sanzionato con una multa variabile tra € 100,00 ed € 150,00 oltre al ritiro dello *skipass*.

La formulazione della norma di cui all'articolo 33 rende palese il fatto che la sanzione è rivolta unicamente all'utente e non già al gestore, che in ipotesi potrebbe essere inadempiente all'obbligo di fornire l'assicurazione al cliente.

L'**articolo 31** ("*accertamenti alcolemici e tossicologici*") inserisce (come da tempo suggerito ed atteso) il divieto di sciare in stato di ebbrezza alcolica o dovuto all'assunzione di sostanze tossicologiche.

Chiunque abbia un minimo di dimestichezza con le piste da discesa ha avuto modo di verificare, quotidianamente, la quantità di utenti che si cimentano nello sport invernale dopo aver abbondantemente banchettato presso i rifugi, spesso abusando di sostanze alcoliche ad elevata gradazione.

L'accertamento dello stato di ebbrezza avviene attraverso la sottoposizione ad esami non invasivi anche mediante apparecchi portatili.

Il Decreto legislativo richiama il regolamento attuativo del codice della strada (DPR n. 495/1992) che, all'articolo 379, indica come tale accertamento si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora la concentrazione alcolemica corrisponda o superi 0,5 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.

La concentrazione alcolemica di cui sopra dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.

La sanzione, in questo caso, non è grave come quella prevista dagli articoli 186 e 187 del codice della strada: non si è infatti in presenza del reato di guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti ma solamente di una sciata. La sanzione è “solo” amministrativa ed è variabile tra € 250,00 ed € 1.000,00; infatti il ritiro dello skipass è previsto unicamente per casi di particolare rilievo o per reiterazione della condotta trasgressiva.

Forse un po' troppo poco, tenuto conto della pericolosità delle condotte spesso tenute dagli sciatori in stato di ebbrezza alcolica o derivante dall'uso degli stupefacenti, delle velocità sempre più elevate raggiunte grazie ai nuovi materiali ed all'assenza di protezioni (soprattutto per la colonna vertebrale) da parte della maggioranza (o quasi totalità) degli sciatori.

Ben conscio dell'importanza della pubblicità verso gli utenti, nazionali ed internazionali, il legislatore ha introdotto poi una sorta di “pagella” del comprensorio all'**articolo 32** (“*parametri per la valutazione della qualità dei comprensori sciistici*”) rimettendo l'individuazione dei parametri ad un successivo DPCM o ente delegato. Tuttavia, la legge indica che tali parametri dovranno tenere conto delle condizioni generali degli impianti e delle piste e la loro sostenibilità ambientale.

Il premio sarà costituito da un “fiocco bianco”: da zero a cinque.

Infine, l'**articolo 33** (“*regime sanzionatorio*”).

Recependo l'espressa indicazione del delegante, il decreto legislativo ha introdotto nuove sanzioni, inserendo anche la possibilità per le regioni ed i comuni di adottare ulteriori prescrizioni finalizzate a garantire la sicurezza ed il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.

Le sanzioni (di cui si è detto in relazione ad ogni singolo articolo sopra commentato) sono irrogate dai soggetti competenti per il controllo e la vigilanza di cui all'art. 29³¹.

Ma c'è ben di più.

Nel caso di violazioni reiterate o di particolare gravità, i già menzionati soggetti provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro dello *skipass* giornaliero o alla sospensione fino ad un massimo di tre giorni. Il trasgressore potrà ottenere un documento valido per l'uso degli impianti necessari per consentirgli il rientro al domicilio.

In caso di “*ulteriore reiterazione*”³² delle violazioni, lo skipass può essere definitivamente ritirato, con evidente riferimento ai titoli contrattuali aventi efficacia di più giorni, settimanale o anche stagionale.

³¹ Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, nonché corpi di Polizia locale.

³² Reiterazione significa ulteriore violazione; indicare “ulteriore reiterazione” potrebbe aprire problemi interpretativi, laddove si ritenesse che la seconda violazione concretizzi unicamente la reiterazione e dunque solo dalla terza violazione sussisterebbe l' “ulteriore reiterazione”. Sarebbe stato assai più semplice indicare “in caso di ulteriore violazione”, oppure “in caso di reiterazione”.

3.4. L'articolo 26: sci fuori pista, sci alpinismo e attività escursionistiche

La norma più attesa dai professionisti della montagna, ma anche dai semplici amanti delle attività sportive, era quella riguardante gli sport praticati fuori dai tracciati gestiti, sia perché si tratta di un mondo in costante (e sensibile) ascesa, sia per l'importanza turistica che sempre più si concentra su zone non antropizzate o comunque poco frequentate.

Il vecchio articolo 17 prevedeva:

“1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono munirsi, laddove, per le condizioni climatiche e della neve, sussistano evidenti rischi di valanghe, di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo intervento di soccorso”.

La nuova disciplina è dettata dall'articolo 26 che testualmente recita:

“1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.

3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.

4. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo”.

La pedissequa ripetizione del contenuto del primo comma potrebbe lasciare spiazzati.

In effetti, sapendo in che modo la norma è stata interpretata (e disattesa, per le ottime ragioni di cui si è detto al secondo paragrafo), ci si sarebbe potuti aspettare uno sforzo maggiore da parte del legislatore delegato per precisare e specificare le condizioni in base alle quali il gestore ed il concessionario sono o non sono responsabili.

Ciò nonostante, il comma non indica alcuna novità rispetto alla precedente dizione.

Questo perché, evidentemente, il legislatore ha deciso di puntare nuovamente sull'informazione e sull'auto-responsabilità quali fattori di limitazione della responsabilità dei gestori.

Infatti, il secondo comma introduce alcune novità in tal senso.

Innanzitutto, non si rivolge più solamente agli sci-alpinisti, bensì amplia la platea dei destinatari inserendo coloro che praticano lo sci fuoripista e gli escursionisti in particolari ambienti innevati, pur mediante le racchette da neve (le c.d. “ciaspole”). Dunque, non solo gli sport più “estremi” svolti con gli sci, ma anche le risalite mediante ramponi e piccozze, le scalate delle cascate di ghiaccio, le escursioni con ghette e ramponi e, finalmente, anche con le semplici ciaspole.

Tali soggetti debbono verificare le condizioni nivometeorologiche (concetto più ampio rispetto al precedente “condizioni climatiche e della neve” poiché ricomprende ogni e qualunque trasformazione del manto nevoso in rapporto anche al passare del tempo rispetto all’ultima nevicata) e verificare – sulla base della propria conoscenza e della propria coscienza – la sussistenza di “rischi di valanghe”. È scomparso il precedente riferimento all’ “evidente” rischio, che – come detto – risultava davvero problematico.

Nel caso in cui sussista tale rischio, i soggetti di cui sopra debbono munirsi di:

- appositi sistemi di segnalazione e ricerca: il riferimento è evidentemente al sistema Artva³³ e non più ai semplici sistemi dotati di solo trasmettitore (o riflettore di onde) e dunque non funzionante come sistema di ricerca attiva;

- pala e sonda da neve

questo perché gli stessi sportivi debbono garantire un idoneo intervento di soccorso senza attendere l’arrivo di terze persone.

È dunque chiaro l’intento di accentuare – a livello legislativo – la necessità di una sempre maggiore auto-responsabilità in capo agli utenti della montagna che debbono assumere informazioni adeguate prima di effettuare attività in ambiente innevato e dotarsi di sistemi tali da garantire un tempestivo intervento di soccorso in modo autonomo: il c.d. “auto-soccorso”.

Parallelamente a tale intervento (ed in perfetta sintonia con tutto l’impianto legislativo e regolamentare qui in commento), il terzo comma prevede che i gestori informino in modo adeguato gli utenti circa i bollettini valanghe, mediante la loro esposizione in luoghi idonei a garantire la massima visibilità.

Sebbene tale obbligo di informazione sia da approvare, non si può non notare che:

- il riferimento ai “*bollettini valanghe*” è davvero impreciso, esistendo diverse tipologie di avvisi riferibili a tale dizione; si può trattare di indicazioni del tutto generiche, riferite a macroaree senza

³³ L'apparecchio di ricerca in valanga (comunemente noto come ARVA, Apparecchio di Ricerca in Valanga o, più correttamente, come ARTVA, Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga), è uno strumento elettronico utilizzato per la ricerca delle persone travolte in valanga. La sigla francese DVA (*Détecteur de Victime d'Avalanche*) risulta avere una maggior diffusione in Europa. Lo strumento è sostanzialmente una ricetrasmittente di segnale (priva di funzioni vocali) a corto raggio, che funziona sulla frequenza di 457 kHz. L'apparecchiatura è attivabile in modalità trasmissione e in modalità ricezione (o ricerca). Viene indossata dall'utilizzatore in modalità di trasmissione. Quando sia necessario ricercare uno o più travolti da una valanga, i soccorritori commutano il proprio apparato in modalità ricezione per localizzare il trasmettitore dei travolti.

specificazioni dettagliate, oppure di valutazioni approfondite relative al singolo comprensorio. Sarebbe stato assai più opportuno fornire elementi concreti perlomeno in riferimento alla scala da utilizzare;

- non è chiaro in cosa consista la “*massima visibilità*”, date le contrastanti indicazioni in precedenza fornite dagli articoli 18 e 16 per le informazioni relative alla prevenzione degli infortuni e delle disposizioni per l’uso delle piste.

Infine, con una disposizione che palesa il crescente interesse per lo scialpinismo, i gestori possono destinare specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica di tale sport.

L’esercizio di tale facoltà presenta numerosi punti critici in relazione alla responsabilità del gestore. Innanzi tutto, egli deve effettuare la valutazione relativa alle “*condizioni generali di innevamento ed ambientali*” e, dunque, si deve assumere la responsabilità di indicare come possibile lo svolgimento di un’attività all’interno del c.d. territorio libero, poiché solo con riferimento a tale ambiente ha senso la specificazione contenuta nella norma (anche perché all’interno dell’area sciabile gestita già sono presenti obblighi di valutazione simili se non maggiormente pressanti).

Secondariamente deve scegliere lo sviluppo del percorso.

Al riguardo è possibile interpretare la norma nel senso che tali percorsi siano interni all’area sciabile attrezzata; a ciò, infatti, non osta il disposto dell’articolo 4 (che prevede la possibilità di praticare lo sci “*nelle sue varie articolazioni*” all’interno delle aree sciabili attrezzate), mentre non si comprende a che titolo il gestore di tali aree potrebbe individuare percorsi siti all’esterno.

Certo è che la pratica quotidiana indica come usuale l’esercizio dello sci alpinismo – anche in fase di risalita – al di fuori delle aree sciabili attrezzate, giacché chi pratica tale sport cerca proprio tutto ciò che è esterno alle zone antropizzate ed in uso agli sciatori alpini (secondo la definizione data dall’art. 1 del Decreto).

Ecco allora che il terzo comma dell’art. 26 pone problemi di notevole rilievo, poiché il gestore normalmente procederà all’individuazione dei percorsi fuori dai territori di sua stretta competenza, con conseguenze facilmente immaginabili dal punto di vista della responsabilità civile e penale³⁴.

³⁴ Ci si permette, al riguardo, di richiamare un recente studio (a cura di R. Crucioli-M. Flick) realizzato per la Fondazione Courmayeur Mont Blanc e la Fondazione Montagna sicura, che riassume le problematiche connesse all’individuazione di percorsi destinati allo sci-alpinismo nel territorio libero.

Il Progetto Skialp@gsb è uno studio giuridico comparato Italia-Svizzera sulla promozione della pratica dello scialpinismo tra la Valle del Gran San Bernardo (AO) e la località svizzera di Verbier; è coordinato e diretto da Waldemaro Flick, Fondazione Courmayeur Mont Blanc ed è rinvenibile on line al seguente link: <https://gognablog.sherpa-gate.com/liberta-e-orientamento-giuridico-5/>

3.5. Normativa a favore delle persone con disabilità e disposizioni finali

Gli ultimi capi del provvedimento regolamentano due ambiti espressamente indicati dalla legge delega:

- articolo 9,1 lettera a): revisione dei provvedimenti di autorizzazione o concessione, tenuto conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti;
- articolo 9,1 lettera c): revisione delle norme in modo da favorire la più ampia partecipazione alle discipline sportive invernali, anche da parte delle persone con disabilità.

Questo secondo aspetto è stato normato dagli articoli dal **34** al **37**, contenuti nel **capo IV**.

Viene previsto che gli sciatori con disabilità (suddivisi in tre categorie a seconda della tipologia di sciata: standing, sitting e trasportati) devono essere assistiti da un accompagnatore solo nel caso in cui la loro condizione pregiudichi la pratica sciistica in autonomia e sicurezza.

Nel caso in cui il disabile sia in grado di sciare senza pregiudizio per sé stesso e per gli altri, dunque, non è necessaria alcuna forma di accompagnamento; in caso contrario è necessaria la presenza di un soggetto specializzato, anche se l'art. 35 comma 2 indica la possibilità che la persona con disabilità indichi "*altro soggetto*" (dunque anche non specializzato, pare di capire) quale suo accompagnatore. È poi previsto che le persone con disabilità debbano munirsi di una pettorina arancione ed i loro accompagnatori di una scritta "guida" sull'avambraccio e sul retro della giacca al fine di essere visibile e di ottenere così il diritto di precedenza da parte degli altri sciatori.

Infine, viene esteso l'obbligo del casco a tutti gli sciatori con disabilità (dunque anche maggiorenni) a meno che il medico sportivo non rilasci un certificato che attesti l'esenzione in caso di incompatibilità all'utilizzo del casco.

Il **capo V**, recante "*disposizioni finali*", contiene invece alcune norme eterogenee.

Gli articoli **39** e **40** ripetono il contenuto degli articoli 20 e 22 della l. 363/03 estendendo le norme dettate per gli sciatori anche a coloro che praticano lo *snowboard*, il *telemark* e le altre tecniche di discesa.

Norma assai peculiare, in verità, poiché le disposizioni che la precedono spesso fanno esplicito riferimento a specifiche categorie di sciatori, a differenza di quanto indicato nella legge del 2003. Si prenda l'esempio dell'articolo 17 riguardante l'obbligo del casco. La norma si riferisce espressamente alla pratica dello sci alpino, dello snowboard, del *telemark*, della slitta e dello slittino.

Si deve intendere che, in forza dell'articolo 39 l'obbligo del casco è esteso anche alle altre tecniche di discesa, tra le quali lo sci alpinismo?

Ed ancora: poiché l'articolo 33 (contenente il regime sanzionatorio) richiama unicamente la violazione delle norme precedenti ma non quelle "estese" di cui all'articolo 39, sarà possibile sanzionare chi viola le disposizioni praticando un' "*altra tecnica di discesa*"?

Sembra che, in questo caso, il provvedimento abbia richiamato le norme della l. n. 363/03 senza operare un'adeguata valutazione delle novità dallo stesso decreto introdotte.

L'articolo **40** ("*adeguamento alle disposizioni di legge*") impone adeguamenti a:

- le Regioni, che entro un anno dall'entrata in vigore del decreto debbono rivedere le proprie normative alla luce delle disposizioni del decreto e di quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva, con ciò ripetendo il disposto del vecchio articolo 22 (allungando però il lasso temporale da sei mesi ad un anno);
- i gestori che debbono seguire le prescrizioni del decreto in relazione alle aree sciabili ed agli impianti di risalita; il termine, in questo caso è di due anni.

Si è già avuto modo di segnalare che l'articolo 8 (recante i requisiti delle piste e dei tratti di raccordo o trasferimento) prevede che le piste già esistenti non sono tenute ad essere modificate per rispettare i rigorosi standard indicati; per esse però i gestori debbono adottare misure compensative di sicurezza attiva che prevedibilmente avranno un costo non secondario.

Parimenti, costi rilevanti sono presumibili in relazione agli adempimenti di palinatura di tutte le piste con le modalità indicate dall'articolo 6, dall'apposizione di cartellonistica per le indispensabili informazioni di cui agli artt. 5, 13, 16, 18 e 26.

Il tutto senza contare l'obbligo di dotarsi di defibrillatore, di collegarsi telefonicamente con le strutture di emergenza e di individuare aree apposite per l'atterraggio degli elicotteri (art. 14).

Proprio in ragione di tale (certo) aumento dei costi³⁵, l'articolo **41** prevede la possibilità di procedere alla "*rinegoziazione concessioni*".

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, infatti, i gestori "*hanno facoltà*" di sottoporre all'ente affidante una domanda di revisione dei contratti concessori o di partenariato.

Tale domanda può essere volta ad ottenere la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite oppure la proroga della durata del rapporto.

Il comma due prevede poi, da un lato, che la revisione deve lasciare inalterata la permanenza dei rischi in capo all'operatore economico e le condizioni di equilibrio economico finanziario della concessione.

³⁵ Al fine di: "a) consentire il graduale recupero dei maggiori costi derivanti dall'applicazione delle norme del presente decreto; b) l'integrale ammortamento degli investimenti effettuati o di quelli programmati; c) il rimborso dell'indebitamento contratto, come eventualmente rimodulato per effetto di eventuali moratorie o agevolazioni concesse da parte degli istituti finanziari".

Dall'altro, prevede la possibilità di recesso da parte delle parti in caso di mancato accordo, con la previsione, però del diritto al rimborso per l'operatore economico delle spese e degli esborsi derivanti dalla mancata prosecuzione del rapporto.

Ovviamente dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 42) e le amministrazioni devono dare adempimento alle prescrizioni utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, art. 43, è abrogata la legge 363 ad eccezione delle norme riguardanti i finanziamenti (articoli 5 commi 1 e 2; articolo 7 commi 5 e 6; articolo 23).

Per quanto concerne l'entrata in vigore si osserva che il DL 22 marzo 2021 n. 41³⁶ ha però previsto, all'articolo 30³⁷ comma 11, l'inserimento di un nuovo articolo al Dlgs: l'art. 43 bis.

Tale norma, rubricata "*disposizione finale*", prevede che "*le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1.1.2022*".

4. Considerazioni conclusive

In definitiva, la riforma presenta molte luci, ma anche alcune, pesanti ombre.

Il legislatore delegato ha scelto di concentrarsi unicamente sulla normazione delle aree sciabili gestite; l'unico riferimento agli altri sport invernali, e segnatamente a quelli svolti nel c.d. "territorio libero", è contenuto dell'art. 26 ed in questo sta il maggior difetto del disposto normativo.

Ma ripercorriamo gli aspetti positivi, prima di concludere con quelli negativi.

Da accogliere con favore la scelta di sottolineare l'importanza decisiva dell'informazione, elemento indispensabile per fondare l'auto-responsabilità degli utenti. Solo in questo modo sarà possibile superare molte delle conseguenze negative degli incidenti, le cui ricadute economiche sono, spesso, poste a carico dei gestori.

Assolutamente condivisibili, in questo senso, le norme che indicano il dovere di esporre cartellonistica informativa, bollettini valanghe, mappe, regole di condotta e di indicare in modo chiaro, comprensibile e continuativo il tracciato delle piste gestite e dei percorsi di collegamento.

Ancor più da approvare sono le norme che indicano agli utenti la presenza di rigorosi limiti all'estensione della libertà all'interno di ambienti di montagna (spesso di alta montagna) con elevati pericoli e rischi di interazione con altri soggetti.

³⁶ Recante "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*" (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.70 del 22 marzo 2021).

³⁷ Rubricato "*Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga*".

Similmente valide sono le norme che esplicitano il dovere di conformare la propria condotta di sci alle capacità, alla tecnica ed all'attrezzatura in dotazione, così come l'inserimento del divieto di sciare in condizioni di alterazione o di controllare gli incroci a prescindere dalla provenienza da destra.

Si ritiene ottimo anche la previsione dell'obbligo di utilizzo del casco per i minorenni, il dovere di mettere a disposizione il defibrillatore, di collegare la stazione sciistica con i soccorsi e di predisporre aree per l'atterraggio degli eli-soccorritori.

Consequenziale a tali scelte, l'inserimento della sanzione del ritiro dello *skipass* al fine di impedire ai trasgressori seriali (con i limiti di cui si è detto), o agli autori di violazioni gravi, di porre in pericolo la propria ed altrui integrità fisica.

Doverosa l'introduzione di una normazione *ad hoc* relativa ai disabili e l'adeguamento delle disposizioni delle leggi, compresa la possibilità per i gestori (fino all'estate 2022) di rinegoziare i contratti esistenti.

Infine, condivisibile anche la novella disciplina inerente i gestori, maggiormente coinvolti nelle scelte e più responsabilizzati, con necessarie ricadute per gli aspetti economici, che potranno condurre, come detto, a rinegoziazioni delle concessioni. Rilevanti, e positive, sono le novità concernenti la figura del direttore delle piste, la regolamentazione della pista di allenamento, l'assicurazione obbligatoria anche per le piste da fondo e, soprattutto, per gli sciatori.

Si assiste dunque ad un primo, anche se timido, passo verso la normazione del principio di auto-responsabilità tra i principi base delle discipline sportive in ambiente montano.

Non sarebbe però corretto nascondere anche gli aspetti negativi delle norme appena approvate.

Innanzitutto, davvero non si capisce la ragione per la quale il legislatore delegato ha limitato l'ambito di intervento agli sport invernali.

È ben vero nel periodo invernale aumentano in modo esponenziale i pericoli della montagna, ma gli sport in contesto montano possono essere praticati anche in estate o in assenza di neve. Le ferrate, i percorsi in *mountain bike* (ancor più se elettriche)³⁸, il *down hill*, le semplici escursioni, il torrentismo ed il *rafting*, solo per fare alcuni esempi di attività che hanno recentemente condotto ad incidenti anche mortali, presentano i medesimi problemi che sono stati affrontati con le norme relative agli sport invernali. Inoltre, anche nell'esercizio di tali pratiche, i gestori degli impianti originariamente pensati per gli sport invernali, che vengono invece utilizzati dagli appassionati per scendere in bicicletta o per affrontare escursioni o ferrate, permangono quali soggetti direttamente chiamati a rispondere in ambito giudiziario.

³⁸ La facilità con cui si sale è inversamente proporzionale alla accuratezza della ponderazione circa la presenza di pericoli nella fase di discesa. Chiunque abbia frequentato negli ultimi anni i sentieri, anche escursionistici, ha potuto rendersi conto della qualità e preparazione dei "discesisti" muniti di e-bike.

Sarebbe, dunque, stato opportuno prevedere, anche con una semplice norma estensiva di altri precetti, una regolamentazione per tali attività.

Secondariamente, il decreto legislativo si occupa in sostanza solo delle aree sciabili gestite.

Se ne comprende perfettamente la ragione, come detto in apertura del secondo paragrafo, tuttavia, sarebbe stato opportuno effettuare alcune precisazioni proprio in relazione alle attività esterne alle piste gestite, cercando di dare una sistemazione definitiva ai principi giurisprudenziali. Ad esempio, sarebbe stato possibile indicare ai gestori l'obbligo di esporre cartelli esplicitanti l'esistenza di percorsi fuori pista accessibili mediante l'uso degli impianti, con la doverosa indicazione che tali percorsi non sono gestiti e che per affrontarli è necessaria la dotazione di cui all'art. 26³⁹.

Altre nazioni a noi vicine (si pensi alla Svizzera) non hanno orientamenti giurisprudenziali simili ai nostri e, dunque, è normale che non effettuino normazione primaria in relazione allo sci fuori pista; altri Paesi (e penso alla Francia, che presenta un ordinamento assai più incline a riconoscere l'auto-responsabilità, a non trattare i cittadini come incapaci di scegliere e, dunque, a ritenerli in grado di sopportare le conseguenze delle proprie azioni), si limitano ad imporre l'apposizione di cartelli recanti indicazioni del fatto che "si sta lasciando l'area gestita"⁴⁰.

Insomma, dall'omessa regolamentazione (*rectius*: dalla scelta di non decidere) non derivano quasi mai effetti positivi.

Mancano inoltre riferimenti a "nuovi sport" come quelli effettuati con la vela (lo *snow-kite*) e, soprattutto, con l'elicottero (il c.d. *eliski*, ormai divenuta davvero una nuova tendenza, in periodo di chiusura degli impianti per l'emergenza sanitaria in atto).

Sorprendente la mancanza di sensibilità per tali discipline sportive, altamente rischiose e del tutto carenti di normazione.

Non è un segreto per nessuno il fatto che sciatori di altre nazionalità scelgono di svolgere tali attività sulle nostre piste proprio perché possono (o credono di potere) godere di una libertà assai maggiore di quella loro concessa in patria.

Evidentemente non è servita, in questo caso, la cronaca, anche giudiziaria⁴¹, per far comprendere la necessità di inserire una regolamentazione, almeno per gli aspetti più rilevanti, per tali attività sportive invernali.

³⁹ Seguendo in ciò alcuni interessanti esperimenti effettuati al Passo San Pellegrino oppure anche solo inserendo le informazioni presenti in alcune stazioni di arrivo degli impianti, come sulla Youla e sull'Arp a Courmayeur per le piste dell'Arpetta e del rientro in Val Veny.

⁴⁰ Come, ad esempio, per le piste che, nel comprensorio del Monginevro, scendono dalla punta Les Anges anche in canali sotto i quali scorre un fiume. Curiosa frizione normativa in un territorio posto ai confini con il nostro e addirittura raggiungibile con uno skipass acquistato in Italia.

⁴¹ Si vedano ad esempio gli incidenti avvenuti nei pressi de La Thuile, anche nel 2020, con l'uso di trasporto mediante elicottero. Da segnalare che molte delle attività che hanno condotto alla morte di vari soggetti, coinvolti a vario titolo (come maestri o come discenti), sono state svolte in Italia proprio perché proibite in territorio francese.

Da ultimo, ulteriori passaggi della riforma non sono parsi perspicui:

- l'assenza di definizione della figura del "gestore" all'articolo 2 ("gestore" di impianti è uguale a "gestore" di area sciabile? Ad avviso di chi scrive ciò non sembra corretto);
- la mancata generalizzazione dell'obbligo del casco o, comunque, la mancata previsione di un obbligo per alcuni sport particolarmente pericolosi e statisticamente forieri di incidenti;
- la confusione sui luoghi e sui modi dell'informazione in relazione a diversi aspetti della regolamentazione delle piste;
- l'uso di termini non chiari (esempio lampante all'articolo 8: "*larghezza minima proporzionata alla pendenza*" per le piste di collegamento, laddove il giudizio di proporzione è completamente sprovvisto di termini di paragone).

Relativamente negativa è, poi, l'assenza di normazione rivolta agli enti pubblici territoriali; in particolare il Comune non è indicato come attore principale dell'attività di settore, anche se – come noto – il Sindaco è il responsabile primario del sistema di protezione civile ed è spesso colui che cura la concessione ai gestori.

Manca poi un vincolo preciso per il legislatore regionale o delle Province autonome; aspetto assai negativo (per le ragioni di cui si è detto e che si sottolineano ancora una volta) anche se fortunatamente il Decreto reca molte norme di dettaglio che possono risultare, da ultimo, un argine all'inventiva del legislatore decentrato.

Infine, non si condivide la scelta operata dal Governo con l'articolo 12, che pare davvero condurre ad una riduzione dei margini di sicurezza per gli utenti e, dunque, ad una sospetta violazione della delega ricevuta dal Parlamento.

Nel complesso, comunque, si tratta di un buon intervento legislativo che ha effettivamente portato all'introduzione di aggiornamenti a lungo attesi ed indica – per chi ovviamente vorrà trarre insegnamento dall'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale in materia – la via da percorrere: da grandi diritti derivano grandi doveri e a una maggiore libertà consegue una maggiore auto-responsabilità.